

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 33

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 5 al 12 giugno 2002)

INDICE

BEDIN: sui tagli agli organici dei docenti (4-01889) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>)	Pag. 1253	DEL PENNINO: sulla riorganizzazione del personale delle Poste spa (4-01595) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	Pag. 1269
BONATESTA: sul reparto per detenuti presso l'ospedale di Belcolle a Viterbo (4-00438) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	1256	DEMASI: sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli uffici postali del rione Partena di Salerno (4-01363) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	1270
BUCCIERO: sull'emissione di un ordine di servizio dai toni inusuali da parte della procura della Repubblica di Crotona (4-01250) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	1259	DONATI ed altri: sui valichi alpini (4-00737) (risp. SOSPISI, <i>sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti</i>)	1271
CADDEO: sul servizio postale in Sardegna (4-01815) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	1260	EUFEMI: sull'occupazione di alcuni locali della scuola elementare «Ferrante Aporti» di Roma (4-01624) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>)	1276
COSTA: sulla chiusura nelle ore pomeridiane dell'ufficio postale di Matino (4-01746) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	1262	FAVARO ed altri: sulla riduzione del numero di insegnanti in Veneto (4-01533) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>)	1254
COZZOLINO: sul gruppo Fondiaria (4-01361) (risp. VALDUCCI, <i>sottosegretario di Stato per le attività produttive</i>)	1263	FRAU: sui requisiti minimi di risorse per i corsi di studio universitario (4-01257) (risp. CALDORO, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>)	1278
CURTO: sull'istruzione nautica (4-01368) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>)	1266	LAVAGNINI: sulla presenza di un unico ufficio postale nel comune di Colleferro (4-01629) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	1279
DATO: sulla probabile soppressione del tribunale di Larino (4-02147) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	1267	MARINO ed altri: sulle tabelle minime di armamento (4-01432) (risp. SOSPISI, <i>sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti</i>)	1281

MEDURI: sulla collocazione di una lapide dedicata ai martiri del nazismo presso l'Università di Padova (4-01152) (risp. CALDORO, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>)	Pag. 1283	sull'esclusione della professoressa Maria Caterina Parazzini dalla graduatoria nazionale ad esaurimento per docenti (4-01355) (risp. CALDORO, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>)	Pag. 1294
MONTAGNINO: sulla squadra di calcio Nissa F.C. (4-00624) (risp. PESCANTE, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali</i>)	1284	sull'incidente verificatosi presso l'aeroporto di Linate l'8 ottobre 2001 (4-01944) (risp. SOSPIRI, <i>sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti</i>)	1296
PAGANO: sullo svolgimento dell'esame di ammissione per la scuola di pianoforte presso il conservatorio di Vibo Valentia da parte della candidata Bruna Denisi (4-01374) (risp. CALDORO, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>)	1286	STIFFONI: sulla realizzazione di gasdotti nell'Adriatico (4-01377) (risp. VALDUCCI, <i>sottosegretario di Stato per le attività produttive</i>)	1299
RIGONI: sulla colonia agricola nell'isola di Pianosa (4-00722) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	1287	VALDITARA, BEVILACQUA: sulla classe di concorso A/075 di stenografia e dattilografia (4-01200) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>)	1307
RUVOLO: sul collegamento fra le autostrade A29 e A19 (4-00274) (risp. MARTINAT, <i>vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	1290	VALDITARA, ZAPPACOSTA: sull'affidamento di insegnamenti presso la facoltà di scienze motorie dell'Università dell'Aquila (4-00980) (risp. CALDORO, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>)	1309
SERVELO: sulla vicenda del capitano Roberto Como (4-00362) (risp. MARTINO, <i>ministro della difesa</i>)	1292	VERALDI: sull'istituzione di oneri di servizio pubblico per gli aeroporti di Reggio Calabria e Lamezia Terme (4-01381) (risp. SOSPIRI, <i>sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti</i>)	1311

BEDIN. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*
– Premessa la disposizione del taglio di 8.500 posti degli organici dei docenti, previsto dalla legge finanziaria 2002;

osservato che le tabelle elaborate su dati regionali certi: organico di diritto 2001-2002, organico di fatto 2001-2002, alunni previsti 2002-2003, mostrano forti discrepanze dei posti per l'organico docenti 2002-2003;

che questo sembra dovuto a differenti indicatori applicati tra: prima elaborazione Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 gennaio 2002; seconda elaborazione Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 28 gennaio 2002,

constatato che così risultano penalizzate e sperequate, rispetto ad altre regioni, proprio le regioni particolarmente avanzate in materia di qualità e quantità dell'offerta formativa;

che questi territori garantiscono agli alunni e alle famiglie un'organizzazione scolastica integrata antimeridiana e pomeridiana avendo attivato da qualche anno progetti educativo-formativi di tempo pieno e tempo lungo (articolo 8 della legge n. 148 del 1990);

che richiamati progetti rappresentano una risposta di forte qualità della scuola pubblica a fronte di una crescente richiesta sociale che, ad oggi non può essere compiutamente soddisfatta a causa di croniche carenze di organico le quali provocano disagio da parte di quelle famiglie che vedono i propri figli collocati in liste d'attesa che non trovano successivamente soddisfacimento;

tenuto conto che in particolare le istituzioni scolastiche della regione Veneto, che mostra un significativo aumento di popolazione scolastica per il prossimo anno, sono fortemente impegnate nello sviluppo di un'offerta formativa allargata e integrata con il territorio anche attraverso convenzioni ed iniziative con associazioni e/o enti locali, tali azioni formative, pur in presenza di cospicui investimenti strutturali e sociali da parte degli enti locali stessi, rischiano di non venire garantite causa la decurtazione degli organici,

si chiede di sapere cosa il Ministro in indirizzo intenda fare:

in relazione agli impegni programmatici espressi in Parlamento relativi alla volontà di elevare la qualità del servizio scolastico attraverso anche un incremento del tempo scuola e tramite forme di offerta formativa mirata al territorio e personalizzata agli alunni che come noto, dipendono dall'interazione della professionalità docente e dal numero di risorse impegnate nel sistema formativo;

in relazione al fatto che la penalizzazione più marcata si riscontra in una regione, il Veneto, che oltre ad avere un consistente aumento di istituzioni scolastiche che hanno attivato progetti di tempo pieno e di tempo lungo, organizzazioni didattico strutturali per le quali vi è una forte richiesta sociale;

in relazione al fatto che il taglio di detti organici comporterà un effettivo ridimensionamento dei citati progetti e dei progetti di ampliamento dell'insegnamento della lingua straniera nelle prime classi della scuola elementare provocando il sicuro risentimento e proteste da parte delle famiglie i cui figli stanno da tempo frequentando classi dove sono presenti tali modelli organizzativi.

(4-01889)

(2 aprile 2002)

FAVARO, ALBERTI CASELLATI, TREDESE, FRAU, PASINATO, DE RIGO, ARCHIUTTI, FALCIER, MAINARDI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

in data 7 febbraio 2002 sono stati forniti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai direttori regionali i dati relativi alla previsione organico per l'anno scolastico 2002/03 per la scuola materna, elementare, secondaria di I e di II grado;

dai dati forniti dal Ministero emerge la riduzione del numero degli insegnati per la regione Veneto dell'1,4 per cento, percentuale di riduzione dell'organico superiore a qualsiasi altra regione d'Italia;

tale riduzione dell'organico appare non tenere conto che nella regione Veneto:

la popolazione scolastica è in aumento, soprattutto in conseguenza di immigrazione proveniente dai Paesi extra-comunitari, e che, date le caratteristiche dell'economia veneta, tale nuova popolazione risiederà stabilmente nella regione Veneto;

metà del territorio è montagnoso;

dai dati relativi alle pre-iscrizioni alle elementari per il prossimo anno scolastico emerge un incremento dell'1 per cento degli iscritti, pari a 1783 alunni in più rispetto all'anno precedente,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali fattori siano stati presi in considerazione al fine di proporre la riduzione di organico così come proposta nell'incontro del 7 febbraio;

come il Governo intenda far fronte all'aumento della popolazione scolastica e all'aumento dei problemi didattici derivanti da una crescente presenza di alunni di origine extracomunitaria.

(4-01533)

(21 febbraio 2002)

RISPOSTA. (*) – La razionalizzazione delle dotazioni organiche è stata effettuata dall'Amministrazione nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), e delle relative previsioni numeriche indicate nella relazione tecnica allegata alla legge stessa.

La consistenza dell'organico dei docenti e la distribuzione dei posti tra le Regioni e tra i diversi gradi d'istruzione è stata effettuata su base regionale in considerazione del numero degli alunni iscritti, dell'andamento della scolarità nonché tenendo presenti le condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche, le specificità dei diversi contesti territoriali ed il disagio scolastico presente negli stessi.

La riduzione è stata realizzata tra le regioni per i diversi gradi d'istruzione sulla base di indicatori e di parametri che hanno tenuto conto, tra l'altro, in applicazione del principio di differenziazione dell'andamento e delle caratteristiche delle frequenze scolastiche, delle condizioni socio-economiche e delle peculiarità dei contesti territoriali interessati, con particolare riferimento ai fenomeni di disagio ed insuccesso scolastico, connessi alla dispersione, ai casi di ripetenze ed ai flussi migratori.

È necessario verificare l'aumento degli alunni nei vari gradi d'istruzione anche attraverso l'esame della serie storica dell'andamento della popolazione scolastica, dei tassi di passaggio da un anno di corso all'altro, delle ripetenze, al fine di evitare, come sempre avvenuto negli anni scorsi, che previsioni errate portino ad autorizzare classi con un numero di alunni inferiore ai minimi consentiti.

Da una attenta lettura delle serie storiche riguardanti il numero di alunni in organico di diritto ed il numero degli stessi si registra ogni anno, infatti, una notevole diminuzione di alunni percentualmente valutabile intorno al 2,5 per cento.

Alla luce della legge n. 333 del 2001 ciò comporta un aumento di classi del tutto ingiustificato.

Anche per quanto riguarda il Veneto per l'anno scolastico 2001-2002 risulta una diminuzione in fatto di 282 nel primo grado, di 2565 nel secondo grado e di 755 nella scuola elementare, rispetto ai dati comunicati in diritto per lo stesso anno, situazione che sicuramente ha portato in organico di diritto ad un aumento del numero delle classi non più modificabile in organico di fatto in considerazione di quanto disposto dalla legge 2 agosto 2001, n. 330, che consente variazioni solo in aumento delle classi stesse.

È pur vero che il direttore generale del Veneto ha affermato che per il prossimo anno scolastico per le scuole elementari della Regione si preannuncia un aumento di iscrizioni ma a tale riguardo occorre precisare che è prevista la possibilità di istituzione di ulteriori posti, ad integrazione di quelli previsti in organico di diritto, secondo le esigenze delle varie isti-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

tuzioni scolastiche attentamente verificate e valutate dai competenti uffici regionali entro il 31 luglio. Decorso tale termine l'assunzione del personale sui posti è disposta dal competente dirigente scolastico a seguito di motivate ed inderogabili esigenze.

Si ritiene peraltro che i direttori generali regionali insieme ai dirigenti scolastici e con la collaborazione degli enti locali, nell'esercizio delle loro rispettive competenze, sappiano individuare le adeguate soluzioni, nel rispetto della normativa vigente, per consentire un buon funzionamento, sin dall'inizio dell'anno scolastico, di tutte le istituzioni scolastiche del territorio di competenza.

Ed invero il direttore regionale del Veneto nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di formazione delle classi e nel rispetto della tempistica prevista è già pervenuto alla determinazione dell'organico funzionale di circolo, ferma restando l'esclusiva competenza dei dirigenti scolastici sull'organizzazione complessiva sia per quanto riguarda la distribuzione di posti ed il funzionamento effettivo delle classi sia per quanto riguarda l'assegnazione dei docenti.

Si ribadisce anche in questa sede, infine, che il processo di razionalizzazione delle dotazioni organiche, previsto dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448, non incide sul diritto allo studio per gli alunni e le loro famiglie ed i risparmi che ne deriveranno andranno ad incrementare, così come previsto dall'articolo 16 della stessa legge, le risorse finalizzate alla valorizzazione del personale docente della scuola per rendere il sistema di istruzione più aderente agli *standard* europei.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

APREA

(3 maggio 2002)

BONATESTA. – *Ai Ministri della salute e della giustizia.* – Premesso:

che il nuovo reparto per detenuti realizzato presso l'Ospedale di Belcolle a Viterbo, con una capacità di circa 16 – 18 posti letto, appare in grado di dare a livello regionale una risposta adeguata alle richieste di ricovero, evitando le liste di attesa che nei due Centri Clinici dell'amministrazione penitenziaria (Regina Coeli, Rebibbia) raggiungono tempi di sei-otto mesi;

che la Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria, considerati gli obiettivi primari della organizzazione, stima opportuno affidare il reparto ad un organico medico e di comparto appositamente dedicato, escludendo l'ipotesi di demandare l'assistenza ad altre unità operative onde evitare una confusione organizzativa e un processo di deresponsabilizzazione tale da mettere a repentaglio l'assistenza;

che, alla luce di queste considerazioni, la Società Italiana di Medicina ha valutato l'opportunità, in sintonia con la legge 230/99, di appron-

tare il seguente modello sperimentale (accolto dalla Commissione Sanità della Consulta):

gli obiettivi di continuità e organicità del Servizio Sanitario Penitenziario (degenza per acuti presso la struttura di Belcolle e reparto post-acuti, dimessi dall'unità di ricovero e in attesa di rientrare negli istituti di provenienza, presso l'Istituto penitenziario di Viterbo) potrebbero essere garantiti dall'istituzione di un Dipartimento Sperimentale di Sanità Penitenziaria della ASL di Viterbo comprendente due unità operative (Carcere e Reparto ospedaliero per detenuti), che funzioni da interfaccia tra le due amministrazioni - ASL e Dipartimento della amministrazione penitenziaria - coinvolte nella gestione dei pazienti detenuti;

che, sempre secondo tale ipotesi, l'unità territoriale per post-acuzie dovrebbe ricalcare nel concreto il modello organizzativo attualmente operante, con la presenza di un Dirigente medico responsabile di struttura, otto Dirigenti medici, un caposala, 16 infermieri professionali e 3 OTA per assicurare assistenza sanitaria 24 ore su 24 ai detenuti del reparto post-acuzie nonché agli altri circa 750 detenuti dell'Istituto Penitenziario di Viterbo. Questi operatori, mantenendo gli oneri finanziari in capo al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, dovrebbero in via sperimentale essere posti funzionalmente alle dipendenze della ASL, nell'ambito del costituendo Dipartimento di sanità penitenziaria;

che l'organizzazione dell'unità di degenza presso l'Ospedale di Belcolle, in sintonia con le linee guida regionali dovrebbe invece assicurare:

a) l'assistenza infermieristica continuativa (con un caposala e due infermieri professionali presenti 24 ore, un OTA presente dalle otto alle venti e la reperibilità notturna come negli altri reparti ospedalieri;

b) il servizio medico continuativo dalle ore otto alle ore venti e il servizio di reperibilità dalle ore venti alle ore otto assicurato da quattro Dirigenti medici. Questi professionisti, in virtù dell'esperienza maturata e delle garanzie di affidabilità dimostrate, potrebbero essere individuati in modo prioritario tra quelli che svolgono o hanno svolto servizio come Medici Penitenziari da almeno cinque anni e inseriti nell'organico ASL tramite concorso riservato, non essendo richiesto nella normativa attuale il possesso di uno specifico titolo professionale; in seconda istanza si potrà aprire il concorso ad altre figure professionali mediche;

c) la presenza di un Dirigente medico responsabile di struttura complessa identificato tra il personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione Penitenziaria come medico incaricato e con un'anzianità di servizio (a qualsiasi livello) di almeno dieci anni, inseriti nell'organico ASL tramite concorso riservato;

d) che con l'integrazione del trattamento sanitario sia prevista la possibilità d'intervento di tutte le figure professionali appartenenti all'Area del Trattamento Penitenziario (educatori, psicologi, assistenti sociali, volontari, etc.);

che, infine, visti i vantaggi che deriverebbero al Ministero della Giustizia dall'apertura dell'unità di degenza, gli oneri finanziari derivanti

dalla gestione della stessa potrebbero essere in parte sostenuti dall'Amministrazione penitenziaria tramite apposita convenzione con la ASL di Viterbo, come già avviene per l'Ospedale Psichiatrico di Castiglion delle Stiviere,

l'interrogante chiede di conoscere in che modo, anche alla luce di quanto suevidenziato, il Governo intenda intervenire con urgenza al fine di garantire appieno la salute delle persone detenute nella Casa Circondariale di Viterbo che necessitano di una assistenza di tipo ospedaliero, per evitare che, nel già complesso mondo della «emergenza carceri», vada ad inserirsi questo ulteriore problema legato alle numerose e già denunciate necessità del carcere di Belcolle.

(4-00438)

(25 settembre 2001)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, il Ministero della salute ha al riguardo osservato che, come è noto, il riordino della medicina penitenziaria previsto dal decreto legislativo n. 230 del 1999 è ancora in fase di sperimentazione. Detta fase di sperimentazione riguarda alcune regioni, tra cui la Regione Lazio nella quale è ricompresa la provincia di Viterbo, che ha avviato da oltre un anno la sperimentazione del trasferimento delle funzioni sanitarie dal Ministero della giustizia al Servizio sanitario regionale. L'ipotesi prospettata dal senatore interrogante, pertanto, potrebbe ben essere presa in considerazione dalla Regione Lazio per attivare nella provincia di Viterbo quanto ivi previsto, in coerenza con quanto stabilito dal Progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario.

La questione relativa alla istituzione di un reparto di degenza presso l'Ospedale «Belcolle» di Viterbo, destinato al ricovero dei detenuti, è da tempo all'esame del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che in più riprese a partire dal 1998 ha cercato di stimolare, direttamente e tramite il Provveditorato del Lazio, gli organi competenti della Regione Lazio e della Direzione generale delle ASL di Viterbo per una definizione delle problematiche che ancora oggi impediscono l'apertura della suddetta struttura, completata da oltre un anno. Si concorda peraltro con l'affermazione del senatore interrogante in merito alla concreta possibilità che il reparto detentivo di Viterbo possa determinare una drastica riduzione delle liste di attesa per il ricovero dei detenuti di tutta la regione Lazio.

Nello specifico delle proposte avanzate dalla Società italiana di medicina e sanità penitenziaria sul tipo di organizzazione del reparto ospedaliero e sull'istituzione di un'unità di degenza per post-acuti presso la casa circondariale di Viterbo, l'Amministrazione penitenziaria ha provveduto, con nota del 29 gennaio 2002, ad incaricare il Provveditore del Lazio di contattare gli uffici dell'Assessorato alla sanità della regione Lazio e della ASL di Viterbo, oltre che la Direzione della casa circondariale, per valutare la fattibilità delle soluzioni tecniche prospettate (compresa l'ipotesi di un Dipartimento sperimentale di sanità penitenziaria presso la

ASL di Viterbo) in base soprattutto a criteri di economicità, sicurezza ed efficacia dell'intervento sanitario ipotizzato.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(5 giugno 2002)

BUCCIERO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che il 13 dicembre 2001 veniva emesso dalla Direzione della Segreteria della Procura della Repubblica di Crotone un ordine di servizio dai toni decisamente inusuali, che ha generato molti timori e grande perplessità tra il personale dipendente cui era rivolto;

che l'ordine di servizio testualmente recitava:

«Si invita tutto il personale all'osservanza del principio della gerarchia sancito dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e all'osservanza delle norme di comportamento e di quelle dei doveri verso il superiore enunciate dagli articoli 13 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 e mai abrogati e la cui inosservanza da sola costituisce valida motivazione per l'applicazione di provvedimenti disciplinari. Si chiarisce che il richiamo all'osservanza del suddetto principio e delle altre norme, lontano dal voler legittimare un esercizio autoritario o peggio arbitrario del potere, intende, invece, realizzare quel clima sereno che, all'interno di un grande ufficio, può derivare solo dalla certezza delle competenze in capo a ciascuno e, per questo, dai doveri che ognuno ha nei confronti del superiore gerarchico e, quindi, dell'ufficio».

si chiede di sapere:

se l'ordine di servizio in parola costituisca un vero e proprio tentativo di coazione della personalità di pubblici dipendenti ai voleri dei superiori gerarchici;

se il citato ordine di servizio, ben lungi dal poter stabilire l'auspicato clima di serenità non venga, invece, inteso dai pubblici dipendenti dell'ufficio in esame come insieme di perentori e minacciosi inviti tesi ad un non meglio definito rispetto gerarchico, la cui inosservanza, appunto, determinerebbe, senza dubbio, arbitrari provvedimenti disciplinari;

se il Ministro in indirizzo ritenga di dover, eventualmente, intervenire presso gli autori del provvedimento affinché venga revocato o, comunque, articolatamente motivato e siano pacatamente e concretamente ristabiliti i presupposti utili ad un clima di serena collaborazione tra superiori e sottoposti.

(4-01250)

(23 gennaio 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento a quanto formulato nell'interrogazione indicata in oggetto ed alla luce di quanto rappresentato al riguardo dal Procuratore della Repubblica di Crotone, si esprime l'avviso che il contenuto dell'ordine di servizio del 13 dicembre 2001, approvato dal predetto Procuratore, nella parte in cui si richiede al personale «... l'osservanza del principio di gerarchia» nonché «... delle norme di comportamento e di quelle dei doveri verso il superiore ... la cui inosservanza da sola costituisce valida motivazione per l'applicazione di provvedimenti disciplinari» costituisca espressione del legittimo esercizio del potere direttivo del datore di lavoro previsto dall'articolo 2104 del codice civile, norma applicabile al pubblico impiego in virtù del richiamo operato dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Inoltre, è appena il caso di rilevare che il suddetto potere direttivo – giuridicamente collocato in stretta correlazione con il principio di subordinazione del lavoratore – è desumibile anche dalla lettura del vigente contratto collettivo nazionale del lavoro. In particolare tra i doveri del dipendente l'articolo 23, comma 2, lettera h), prevede l'obbligo «di eseguire gli ordini inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori» e in caso d'inosservanza il successivo articolo 24 prevede l'eventuale applicazione di una delle sanzioni disciplinari ivi previste.

In ogni caso il citato Procuratore della Repubblica ha assicurato che l'ordine di servizio del 13 dicembre 2001 non rappresenta assolutamente – né è mai stato inteso dai dipendenti, che non hanno sollevato questioni di sorta o rappresentato situazioni di disagio lavorativo per il contenuto dell'ordine di servizio *de quo* – nella forma e nella sostanza un tentativo di coartazione delle personalità di pubblici dipendenti ai voleri dei superiori gerarchici e che v'è sempre stato in detta Procura un clima di sereno lavoro e di rispettosi rapporti tra superiori e sottoposti che ha consentito di raggiungere un livello di serenità e, soprattutto, di operosità professionale e di armonia fra i componenti dell'Ufficio.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(5 giugno 2002)

CADDEO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

i servizi offerti dalle Poste Italiane S.p.A. manifestano in Sardegna un progressivo decadimento;

un versamento effettuato con un conto corrente postale l'8 febbraio 2002 a Siamanna, in provincia di Oristano, è stato accreditato a Torino il 21 febbraio e se ne è avuto riscontro con il relativo tagliando solo il 13 marzo;

casi analoghi sono sempre più frequenti come è dimostrato da un altro versamento effettuato a Cabras, in provincia di Oristano, il 6 febbraio che è rimasto finora senza il riscontro dell'accredito;

questa situazione appare come conseguenza della chiusura del Centro Unificato Automazione Servizi di Cagliari e più in generale del depauperamento delle strutture operative della società nell'isola;

le famiglie risultano quindi penalizzate e soprattutto le imprese subiscono seri danni nelle loro attività,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere per ripristinare nell'Isola un accettabile funzionamento del servizio postale in modo da non condizionare negativamente la vita dei cittadini e l'attività delle imprese.

(4-01815)

(21 marzo 2002)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno ricordare che, a seguito della trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di intervenire sulla gestione aziendale che, come è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Tuttavia, al fine di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la medesima società Poste la quale ha precisato che il nuovo modello organizzativo, centrale e periferico gradualmente introdotto aveva previsto la riduzione del numero dei centri unificati di automazione (CUAS) per la lavorazione di bollettini di conto corrente, da 16 a 7.

Il criterio seguito per operare la contrazione del numero dei suddetti centri è stato quello di analizzare i tempi di lavorazione impiegati da ciascuna struttura per la rendicontazione e l'accredito e di mantenere in operatività solo quelli che si erano maggiormente avvicinati al tempo medio nazionale che è di 3-4 giorni.

Per quanto riguarda in particolare il CUAS di Cagliari – ha riferito la società Poste – il monitoraggio effettuato sulla produttività aveva evidenziato *standard* produttivi molto lontani dalla media nazionale e conseguenti elevati costi di esecuzione del servizio, elementi che avevano indotto la società a chiudere il centro in parola.

Tale decisione ha comportato una diversa distribuzione dei volumi di traffico e lo spostamento della lavorazione dei bollettini di conto corrente presso il CUAS di Torino, organizzazione che, tuttavia, ad avviso della società non ha determinato un peggioramento della qualità del servizio reso ma, al contrario, ha consentito di ottenere migliori risultati in termini di efficienza operativa e di economicità di gestione.

In merito ai due versamenti citati nell'atto parlamentare in esame, che avrebbero registrato un ritardo sia nell'accredito delle somme, sia nella comunicazione al cliente, la ripetuta società ha significato che i due episodi sono da attribuire non alla suddetta nuova organizzazione della lavorazione dei bollettini di conto corrente, ma alla fase di transizione dalla lira all'euro, in cui vi è stata una notevole preferenza per l'utilizzo dei bollettini in lire da parte della clientela, circostanza che ha ob-

bligato l'azienda ad eseguire, per la lavorazione contabile dei bollettini, doppi conteggi nelle due valute.

Tuttavia, ha concluso la società, il tempestivo adeguamento delle strutture e degli orari dei dipendenti appartenenti ai settori interessati alle necessità del particolare momento ha permesso un rapido ritorno della situazione alla normalità.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(10 giugno 2002)

COSTA. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che la chiusura dell'ufficio postale di Matino nelle ore pomeridiane ha creato notevoli disagi, talvolta sfociati anche in momenti di tensione;

che un simile provvedimento di chiusura penalizza in particolar modo la categoria dei pensionati, costretti, nei giorni di riscossione della pensione, a file estenuanti;

che non di meno sono altresì penalizzati i lavoratori che per fruire dei servizi postali sono costretti ad assentarsi dal lavoro, spesso con perdita di retribuzione;

che il disagio colpisce tutti i cittadini, che ogni giorno sono costretti a stressanti file,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire affinché si riconsideri con urgenza una simile decisione, favorendo la riapertura dell'ufficio postale anche nelle ore pomeridiane.

(4-01746)

(14 marzo 2002)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno far presente che, a seguito della trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di intervenire sulla gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Tuttavia, al fine di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la medesima società Poste la quale ha riferito che dal 25 giugno 2001 è stata adottata la decisione di chiudere nelle ore pomeridiane l'ufficio postale di Matino (Lecce) a conclusione di un congruo periodo di monitoraggio volto a verificare la possibilità di realizzare un incremento dei flussi di traffico, cosa che non si è verificata.

Per quanto concerne i lamentati disagi per la clientela la società ha comunicato che ad una distanza di circa tre chilometri dall'ufficio di Matino è attivo l'ufficio di Casarano, nel comune omonimo, che assicura anche l'apertura pomeridiana.

Con riferimento alle persone anziane Poste Italiane ha citato il servizio «Pensionati ed Accreditati», che permette l'accreditamento dei ratei di pensione in conto corrente postale o libretto di risparmio fin dal primo giorno del mese. L'iniziativa mira ad evitare agli interessati i rischi spesso connessi al prelievo, al maneggio ed alla conservazione sulla persona di rilevanti somme, oltre ovviamente ad eliminare le attese agli sportelli, più comodamente accessibili nei giorni successivi.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(10 giugno 2002)

COZZOLINO. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso:

che il Gruppo Fondiaria nel 1997 ha proceduto alla revoca di numerosi mandati agenziali senza che apparentemente sussistessero motivi tali da giustificare tali decisioni nei confronti degli agenti;

che tali iniziative si arrestarono solamente a seguito dell'intervento della Commissione parlamentare competente e dell'ISVAP;

che, a seguito di tali interventi, il Gruppo Fondiaria, con protocollo d'intesa 9 dicembre 1997, assunse l'obbligo di non procedere ad ulteriori immotivate disdette, specialmente nei confronti di agenti con incarica di rappresentanza sindacale,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto si sta verificando all'interno del Gruppo Fondiaria;

quali iniziative, in caso affermativo, intenda tempestivamente assumere per evitare che si acutizzi tale evenienza di notevole gravità per il particolare momento che il settore assicurativo sta attraversando in termini di riorganizzazione produttiva;

quali iniziative, infine, intenda assumere per tutelare il diritto alla rappresentanza sindacale che non può diventare pretesto palese od occulto per la revoca del mandato agenziale.

(4-01361)

(6 febbraio 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, si fa presente, come ricordato dallo stesso interrogante, che, in data 9 dicembre 1997, le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto con i rappresentanti del gruppo Fondiaria un protocollo d'intesa. Tale accordo prevedeva, tra l'altro, la sospensione con decorrenza immediata e per un periodo non inferiore a sei mesi di ulteriori provvedimenti di risoluzione del contratto di agenzia (con esclusione di quelli derivanti da comprovata giusta causa) nonchè, limitatamente ai rappresentanti dei gruppi aziendali e per coloro che ricoprivano incarichi sindacali, sino alla scadenza del

mandato sindacale o di rappresentanza di gruppo aziendale e comunque per un periodo di tre anni dalla decadenza degli incarichi medesimi.

Ciò premesso e con riferimento alla rete agenziale del gruppo Fondiaria l'ISVAP, che precisa di non avere elaborazioni antecedenti al 1999, fornisce, sulla base dei dati comunicati dalle imprese e riportati negli archivi dell'Istituto, le seguenti informazioni relative al triennio 1999-2001, riassunte nelle allegate tabelle.

Nella tabella 1 si riporta, per ciascuna società del gruppo Fondiaria, il numero degli agenti al 31 dicembre 1999 e le variazioni intervenute nel corso degli esercizi 2000 e 2001. I dati contenuti nella colonna «Totale agenti» si riferiscono ai soggetti che, al 31 dicembre di ciascuno degli esercizi considerati, risultavano titolari di almeno un mandato agenziale da parte di una delle imprese indicate.

Nel prospetto non figura alcun dato relativo agli agenti delle società Systema, Fondiprev e Dialogo in quanto le prime due operano tramite il canale bancario e la terza con quello telefonico.

Per le società che, invece, si avvalgono della rete agenziale, nella tabella 2 viene riportato il numero dei mandati revocati per recesso dell'impresa motivato non da giusta causa.

Per quanto concerne, in particolare, la Milano Assicurazioni spa, società che nel periodo considerato ha registrato il maggior numero di revocche di mandati agenziali, l'ISVAP fa presente che, dalla documentazione acquisita dall'Istituto a seguito di quanto segnalato nel mese di marzo 2001 dallo SNA - Sindacato nazionale agenti di assicurazione - in merito ad alcuni recessi notificati ad agenti operanti sulla piazza di Roma, è emerso che la compagnia ha risolto *ad nutum* dodici rapporti di agenzia.

A tale riguardo, la Milano Assicurazioni spa ha precisato che, a seguito dei processi di fusione, che negli anni scorsi hanno interessato il Gruppo Fondiaria, ha provveduto a notificare agli agenti le revocche di cui trattasi nei casi in cui non è stato possibile procedere alla riorganizzazione del territorio mediante accorpamenti.

Infine, ha confermato di aver concluso l'attività di riorganizzazione della rete distributiva su Roma.

Da ultimo, nella tabella 3, distinta per singola società, si evidenzia il numero dei mandati agenziali revocati per motivi diversi da quello sopra indicato.

Al solo fine della corretta interpretazione dei dati contenuti nei prospetti allegati l'ISVAP ritiene opportuno far presente che le tabelle 2 e 3 non sono confrontabili con la tabella 1 in quanto contengono informazioni relative ai singoli mandati agenziali (ad esempio, un agente può essere titolare di più mandati da parte di diverse imprese ovvero da parte della medesima impresa ma in diverse zone territoriali).

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

VALDUCCI

(28 maggio 2002)

TABELLA 1

Impresa	31/12/1999	31/12/2000			31/12/2001			
	Totale agenti	Agenti revocati	Nuove nomine	Totale agenti	Agenti revocati	Nuove nomine	Totale agenti	
Fondiarìa *	781	18	34	797	25	65	837	
Milano	1.381	127	66	1.320	87	140	1.373	
Europa T.G.	-	-	428	428	23	373	778	
Italia **	-	-	21	21	2	39	58	
Systema	-	-	-	-	-	-	-	
Dialogo	-	-	-	-	-	-	-	
Effe Vita***	176	7	11	180	6	8	182	
Fondiprev ****	-	-	-	-	-	-	-	

* Contiene anche i dati della Polaris Assicurazioni spa incorporata ne La Fondiarìa Assicurazioni spa con provvedimento ISVAP n. 1415 del 28 dicembre 1999.

** Già Bavaria Assicurazioni spa.

*** Già Polaris Vita spa.

**** Già Bavaria Vita spa.

TABELLA 2

Impresa	31/12/1999	31/12/2000	31/12/2001
Fondiarìa	5	2	4
Milano	2	9	19
Europa TG	-	-	-
Italia	-	-	-
Effe Vita	3	-	-

TABELLA 3

Causa revoca	Fondiarìa			Milano			Europa T.G.			Italia			Dialogo			Effe Vita		
	1999	2000	2001	1999	2000	2001	1999	2000	2001	1999	2000	2001	1999	2000	2001	1999	2000	2001
Cancellazione dall'Albo...	1	1	0	0	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Cessazione di un delegato agenziale	0	1	1	0	5	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Morte dell'agente	1	0	6	1	3	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recesso dell'agente	71	13	35	101	36	65	0	1	33	0	0	2	1	0	0	9	6	8
Recesso per giusta causa...	4	15	8	12	16	14	0	0	2	0	0	1	1	0	0	2	5	1
Recesso per invalidità to- tale.....	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Recesso per limiti d'età...	1	2	5	10	12	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Risoluzione consensuale...	4	3	3	36	3	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

CURTO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*
– Premesso che:

il rapporto finale del gruppo di lavoro costituito con decreto ministeriale 18 luglio 2001, n. 672, non fa cenno, neppure marginalmente, all'istruzione nautica, aeronautica e dei trasporti in generale;

tutto ciò avviene nonostante il settore dei trasporti rivesta una importanza fondamentale nell'economia nazionale e mondiale;

l'istruzione nautica è, forse, insieme a quella umanistica, la più antica in Italia e risale, ufficialmente, all'istituzione a Venezia della gloriosa scuola nautica nel 1739 con decreto del Senato della Serenissima;

successivamente, nel 1848, fu istituita una nuova scuola nautica che, nell'ambito della istruzione tecnica, continuava la formazione della gente di mare a livello teorico e pratico;

i nautici preparano da tre secoli, istituzionalmente, gli ufficiali della Marina mercantile italiana, con risultati oltremodo lusinghieri, atteso che i nostri ufficiali sono tra i più richiesti dalle grandi compagnie di navigazione e dalle multinazionali dei trasporti;

la eventuale regionalizzazione della cultura nautica e aeronautica produrrebbe la polverizzazione delle risorse territoriali con conseguenze devastanti,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non intenda prendere atto di quanto rappresentato con il presente atto ispettivo, e quali siano, eventualmente, le iniziative che intende assumere al riguardo.

(4-01368)

(6 febbraio 2002)

RISPOSTA. – Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto con la quale si chiede il mantenimento degli istituti tecnici nautici nel canale dell'istruzione.

Al riguardo si premette che il disegno di legge di delega per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale è attualmente all'esame delle assemblee parlamentari.

Poiché è la legge di delega che per la sua intrinseca natura delinea la cornice complessiva e i principi fondamentali nel cui ambito potrà operare il legislatore delegato, soltanto dopo l'approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge in parola si potrà giungere ad una più compiuta definizione del nuovo sistema d'istruzione e formazione professionale.

Occorre anche precisare che tale definizione dovrà avvenire d'intesa con la Conferenza unificata permanente prevista dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, riferendosi a materie che, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 3/2001 di modifica del Titolo V della Costituzione, coinvolgono competenze delle Regioni.

Ciò premesso occorre anche precisare che nella riformulazione dei percorsi del nuovo sistema d'istruzione, nel cui ambito è inserito il canale dell'istruzione e formazione professionale, non si potrà non tener conto delle esperienze maturate dalle istituzioni scolastiche; inoltre i percorsi medesimi, sia per quanto riguarda il sistema dei licei che quello della istruzione e formazione professionale, non potranno che essere definiti dopo una attenta riflessione su quali sono le figure professionali più rispondenti alle esigenze emergenti della società e del mondo produttivo.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

APREA

(3 maggio 2002)

DATO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che nei prossimi giorni il Governo presenterà un disegno di legge delega per la riforma dell'Ordinamento giudiziario volto a ridisegnare la geografia giudiziaria;

che all'interno di questo disegno di legge, l'articolo 7, sulla «revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari», mira a cambiare i confini degli attuali distretti, circondari e circoscrizioni;

che in base alle dichiarazioni rese dal Ministro interrogato, la potatura dei «rami secchi» (ovvero la soppressione di alcuni tribunali) verrà effettuata tenendo conto «dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti fra le varie zone e la sede dell'ufficio nonché del carico di lavoro atteso, in materia civile e penale»;

che tra i Tribunali da sopprimere probabilmente verrà considerato anche quello di Larino, in Molise, in provincia di Campobasso, non perché possa considerarsi un ramo secco della giustizia, ma solo perché non ha sede nel capoluogo di provincia;

che il Tribunale di Larino rappresenta invece una realtà vitale, che ha *standard* di efficienza, in termini di risoluzione dei procedimenti giudiziari, di sicuro superiori alla media nazionale e la cui soppressione andrebbe a gravare sugli utenti e sugli stessi operatori;

che il Tribunale di Larino, come molti altri tribunali periferici, non solo rappresenta un avamposto di giustizia sul territorio, una presenza certa dello Stato in termini di sicurezza e legalità, un presidio contro le infiltrazioni malavitose delle regioni limitrofe, ma è anche una risorsa economica, forse una delle poche, per delle aree depresse;

che allontanare i luoghi della giustizia dai cittadini vuole dire scardinare le basi della civiltà giuridica locale,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere per garantire la sopravvivenza del Tribunale di Larino, evitando

così, in nome di una falsa razionalizzazione dei servizi, di far pagare costi economici e sociali ai cittadini del Basso Molise.

(4-02147)

(14 maggio 2002)

RISPOSTA. – Nella seduta del 14 marzo 2002 il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di disegno di legge recante la «Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità», per effetto della quale il Governo è deputato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore delle legge in questione, uno o più decreti legislativi diretti a rideterminare le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari. All'articolo 8 sono state previste:

a) la ridefinizione dei confini dei distretti delle corti d'appello, dei circondari dei tribunali e delle circoscrizioni territoriali degli uffici del giudice di pace;

b) l'istituzione, ove necessario, di corti d'appello, tribunali ed uffici del giudice di pace attraverso accorpamenti, soppressioni di uffici e modifiche delle circoscrizioni territoriali;

c) la considerazione dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio, nonché del carico di lavoro atteso in materia civile e penale, al fine delle istituzioni di cui sopra;

d) la finalizzazione degli interventi citati alla realizzazione di un'equa distribuzione del carico di lavoro e di un'adeguata funzionalità degli uffici giudiziari;

e) la previsione della possibilità di dislocazione degli immobili dell'ufficio giudiziario al di fuori della circoscrizione territoriale;

f) la previsione, limitatamente ai tribunali il cui circondario è stato oggetto di revisione ai sensi del decreto legislativo 3 dicembre 1999, n. 491, della possibilità di istituire nel medesimo Comune più uffici di tribunale, ciascuno con competenza territoriale specifica.

La revisione delle circoscrizioni giudiziarie assume carattere di urgenza in quanto gli ambiti territoriali dei tribunali e delle corti d'appello risultano, con limitate eccezioni, ancor oggi individuati sulla base di quella che era la realtà del Paese molti decenni or sono, e non tiene conto dell'evoluzione verificatasi nella distribuzione della popolazione sul territorio nazionale.

Nella individuazione degli uffici da sopprimere al fine di razionalizzare la distribuzione degli stessi sul territorio dovrà tenersi conto di tutta una serie di variabili non riconducibili esclusivamente e specificamente alla eventuale ubicazione dell'ufficio nel capoluogo di provincia.

Per il tribunale di Larino, quindi, si procederà ad uno studio analogo a quello che coinvolgerà gli altri uffici giudiziari, il tutto nell'interesse della collettività intera, ai fini di una migliore gestione e funzionalità dell'apparato della giustizia.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(5 giugno 2002)

DEL PENNINO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che il giorno 17 ottobre 2001 presso la sede del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra le Poste italiane S.p.A. ed i rappresentanti del lavoratori è stato sottoscritto un accordo che prevede l'avvio della procedura di cui agli artt.4 e 24 della legge n. 223 del 1991 per complessive 9000 eccedenze;

che le parti, nell'intento comune di ridurre le conseguenze sul piano sociale derivanti dall'attuazione del processo di riorganizzazione e ristrutturazione, hanno convenuto di risolvere il rapporto del personale che alla data del 31 dicembre 2001 e del 31 marzo 2002 fosse risultato in possesso dei requisiti per il diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia,

si chiede di sapere se siano stati applicati univocamente i criteri dell'accordo intervenuto ovvero se siano state adottate deroghe rispetto ai requisiti di anzianità o di vecchiaia a favore di alcuni dipendenti creando delle discriminazioni.

(4-01595)

(27 febbraio 2002)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a., interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, ha riferito che, effettivamente, il giorno 17 ottobre 2001, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato siglato un verbale di accordo fra la società Poste e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in base al quale, per limitare al massimo l'impatto dell'attuazione della procedura riguardante i 9000 esuberanti, è stata prevista la risoluzione del rapporto di lavoro per il personale che alla data del 31 marzo 2002 avesse maturato il diritto alla pensione.

Inoltre, è stata prevista, per il personale ancora in eccedenza dopo la suddetta prima fase, una mobilità nazionale su base volontaria per l'esplicitamento dei servizi di recapito e, successivamente all'effettuazione di tale

procedura, una mobilità territoriale su base collettiva per le restanti posizioni di recapito da attuarsi entro il limite provinciale della propria sede lavorativa; ulteriori soluzioni di accompagnamento all'esodo avrebbero riguardato non oltre 2200 unità, che avrebbero potuto avanzare richiesta di utilizzazione del meccanismo legato al Fondo di solidarietà nel frattempo attivato.

Nel contempo, per fronteggiare le esigenze del servizio di recapito la società Poste si è impegnata ad assumere con contratto di apprendistato ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 196/1997, in conformità con quanto previsto dalla legge n. 223/1991, un numero massimo di 3000 unità nel periodo compreso fra febbraio e giugno 2002.

Poste Italiane, nel confermare che tali criteri hanno avuto uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale e nei confronti di tutti i dipendenti, ha precisato che *a latere* del citato accordo le parti hanno stabilito che fosse concesso alla società di procrastinare – fino al 31 dicembre 2002 – la risoluzione del rapporto di lavoro per un limitato numero di dipendenti, fino ad un massimo di cento, in possesso dei requisiti previsti dall'accordo stesso e che avessero manifestato il loro consenso all'iniziativa.

Tali deroghe – ha concluso la società Poste – sono state previste allo scopo di salvaguardare, nella fase di transizione, la funzionalità di alcune particolari strutture operative.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(10 giugno 2002)

DEMASI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che nella Provincia di Salerno la ristrutturazione aziendale messa in atto dalle Poste spa ha determinato e determina notevoli disagi alla popolazione residente e, particolarmente, agli anziani ed ai portatori di *handicap*;

che per tale motivo nel rione Partena della città di Salerno diverse migliaia di cittadini hanno sottoscritto una petizione con cui si chiedono sportelli più numerosi sistemati in locali più dignitosi e privi di barriere architettoniche,

si chiede di conoscere:

se si intenda richiamare le Poste spa ad una maggiore attenzione per le esigenze delle popolazioni;

se si intenda intervenire per accelerare l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per il mantenimento in servizio degli sportelli periferici.

(4-01363)

(6 febbraio 2002)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a. – interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame - ha voluto precisare in via preliminare che nel contesto territoriale della provincia di Salerno sono stati già sottoposti ad interventi di *layout* 11 uffici postali (Angri succ. 1, Cava dei Tirreni, Centola, Eboli succ. 2, Laviano, Mercato San Severino, Rocca Piemonte, San Lorenzo di San Egidio, Salerno succ. 9, Sarno e Villammare). Per altri 4 uffici i lavori sono ancora in corso, mentre per ulteriori 3 si stanno svolgendo le gare d'appalto.

Tutti gli interventi di *layout* prevedono, oltre all'adeguamento dei locali alle norme vigenti in materia di sicurezza e all'ottimizzazione degli spazi disponibili, anche l'abbattimento delle barriere architettoniche, ove ancora esistenti.

Nel rione Pastena della città di Salerno, la società ha riferito che è attivo l'ufficio postale Salerno succ. 9 che registra una media di 405 contatti giornalieri. Sottoposto recentemente ad intervento di *layout*, esso consta di 8 sportelli dedicati ai servizi di bancoposta e 2 ai servizi postali, osservando un orario di apertura sia antimeridiano che pomeridiano. Visti gli elevati flussi di traffico cui l'ufficio in parola deve far fronte, è stata disposta, nella stessa zona, l'apertura anche di un altro ufficio postale (la succ. Salerno 15).

Infine, nel contesto del progetto «Rete 2000» Poste Italiane ha previsto diversi interventi volti a potenziare il servizio nella zona sud-orientale della città cui il rione in parola appartiene, tra cui, ad esempio, lo spostamento degli uffici già esistenti in locali più ampi, idonei, tra l'altro, ad ospitare un maggior numero di sportelli.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(10 giugno 2002)

DONATI, BOCO, DE PETRIS, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

il gravissimo incidente al tunnel stradale svizzero del Gottardo ripropone drammaticamente, dopo l'incidente al tunnel del Monte Bianco del 1999 che causò 39 morti, la vulnerabilità e la pericolosità dell'attuale sistema dei trasporti terrestri alpini;

sono ormai numerosi gli incidenti di questo tipo e interessano, oltre al transito con la Svizzera e la Francia, anche quello diretto a nord attraverso l'Austria, dove si contano 4 gravi incidenti stradali tra cui si ricorda

quello del 1999 in un tunnel dell'autostrada dei Tauri, che causò 12 morti e 42 feriti;

l'interscambio di merci nelle Alpi è in continua crescita ed è passato negli ultimi 30 anni dai 29 milioni di tonnellate del 1970 ai 115 milioni del 2000. Il peso percentuale dei trasporti su gomma rispetto al totale movimentato è molto alto e generalmente supera il 70 per cento (al valico del Brennero è il 73 per cento, sui valichi francesi è il 77 per cento, mentre è pari al 74 per cento con la Slovenia);

la quota su gomma dell'interscambio di merci con la Svizzera è in percentuale molto più modesta, 22 per cento, ma resta alta in valore assoluto: il numero dei veicoli industriali in transito al Gottardo è di 1.200.000 all'anno;

la Svizzera ha tra l'altro recentemente allentato il contingentamento del transito delle merci su gomma, per finanziare (con una tassa sul traffico pesante commisurata alla prestazione, TTPCP) la realizzazione del nuovo traforo ferroviario del San Gottardo. L'effetto di questo provvedimento è stato di aumentare del 6 per cento nei primi 4 mesi del 2001 rispetto al 2000 gli automezzi con lunghezza superiore a 12,5 metri e più in generale il rischio di incidenti;

l'ovvia chiusura del traforo del Gottardo comporterà ora il riversamento dell'abituale transito del tunnel svizzero verso gli altri valichi e tunnel in esercizio, rendendo così insostenibile una situazione già collassata, che richiede interventi che producano effetti nell'arco del mese anziché degli anni;

appaiono pertanto inutili, oltre che dannosi, gli appelli volti ad aumentare l'offerta stradale con il potenziamento degli esistenti e la realizzazione di nuovi trafori, dato che questo incidente svizzero comporterà subito da domani una pressione di 5000 veicoli industriali/giorno soprattutto sui trafori del Frejus, e del Monte Bianco in prospettiva, dove il transito dei TIR non è contingentato, e sul Brennero, soggetto al sistema degli ecopunti;

secondo uno studio della CIPRA (Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi) la capacità possibile dei 5 principali assi ferroviari alpini, Moncenisio/Frejus, Sempione/Lötschberg, Gottardo, Brennero e Tarvisio (inteso come prolungamento dell'asse dei Tauri, del passo di Shobern e del Semmering, l'unico non completamente a doppio binario) è pari a tre volte l'attuale. Con interventi di miglioramento tecnologico degli assi ferroviari la capacità di trasporto complessiva sull'intero sistema di valichi ferroviari passerebbe, triplicando, da 38,2 milioni di tonnellate a 125 milioni di tonnellate/anno;

considerato che:

è assente dalla politica governativa, tutta rivolta alla realizzazione di grandi infrastrutture, l'introduzione di provvedimenti indirizzati a migliorare l'aspetto gestionale dei trasporti, lo sviluppo della logistica e dell'intermodalità;

è assente dalla politica governativa la capacità di intervenire incisivamente sul trasporto alpino su gomma, introducendo al contempo un

sistema di contingentamento dei transiti, su tutti i valichi e i trafori, e un sistema di incentivi per l'intermodalità e il trasporto su ferrovia (autostrada viaggiante);

è assente dalla politica governativa una seria politica di controllo di polizia sul trasporto di merci su strada per verificare il rispetto dei turni di guida/riposo, del peso dei veicoli, dei limiti di velocità e dello stato di manutenzione dei mezzi;

è assente dalla politica del Governo la volontà di intervenire per vietare, nei tragitti superiori a 200 chilometri, il transito su strada di tutte le merci pericolose e per rendere obbligatorio il trasferimento delle stesse su ferrovia o cabotaggio tramite un adeguato sistema di incentivi,

si chiede di sapere:

quali misure urgenti intenda introdurre il Ministro in indirizzo per ridurre in modo consistente il numero di transiti di TIR su tutti i valichi e i trafori alpini;

quali misure urgenti intenda introdurre per incentivare a partire già dai prossimi giorni la soluzione alternativa ferroviaria dell'autostrada viaggiante con incentivi fiscali e finanziari all'intermodalità gomma-ferro;

quali misure urgenti intende introdurre per vietare la circolazione su strada di tutte le merci pericolose;

quali misure urgenti intenda introdurre per aumentare fin da subito i controlli di polizia sul trasporto di merci su strada, per verificare il rispetto dei turni di guida/riposo, del peso dei veicoli, dei limiti di velocità e dello stato di manutenzione dei mezzi.

(4-00737)

(25 ottobre 2001)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa preliminarmente presente che i valichi alpini rappresentano la via obbligata per lo svolgimento dei traffici, in particolare tra l'Italia e gli altri Stati membri dell'Unione Europea.

Le difficoltà di attraversamento degli stessi non significano solamente limitazioni per l'attività dell'autotrasporto ma hanno forti ricadute negative su tutta l'economia nazionale. Fermo restando il valore della tutela dell'ambiente alpino, per la cui protezione esistono peraltro norme specifiche, si deve rilevare che interventi di limitazione sostanziale all'autotrasporto andrebbero anche a confliggere con i principi comunitari della libera circolazione.

Sulle specifiche problematiche sollevate dagli onorevoli interroganti si osserva quanto segue:

1. INTERMODALITÀ

Nel «Collegato alla finanziaria 2002» in materia di infrastrutture, attualmente in corso di approvazione in Parlamento, sono presenti alcune

misure per dare un forte impulso al trasporto combinato al «ferroustage» che renderanno più competitivo l'utilizzo della ferrovia.

Questo Governo, e in particolare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si sta battendo anche in sede europea per l'affermazione del «Corridoio ferroviario n. 5 (Lione-Torino-Milano-Venezia-Trieste-Lubiana) che collegherà Lisbona a Kiev e per il potenziamento delle direttrici nord-sud (valichi) ad esso collegato. L'azione svolta ha già prodotto importanti accelerazioni nell'*iter* per la realizzazione della Torino-Lione, nelle attività di costruzione dell'Alta Velocità/Alta Capacità Torino-Milano-Venezia ed in quella di ideazione progettuale dei valichi alpini ferroviari che sono inseriti nella delibera CIPE del 21 dicembre 2001 relativa al programma delle opere strategiche previste dalla legge n. 443 del 2001, «Legge obiettivo».

2. TRANSITO DELLE ALPI

L'attività di autotrasporto che attraversa le Alpi vede attualmente le seguenti notevoli forme di limitazione:

Transito in Austria

L'attraversamento dell'Austria su strada è contingentato in virtù del sistema degli ecopunti, ai sensi del Trattato di adesione dell'Austria all'Unione Europea e della normativa comunitaria di attuazione, che limita in misura rilevante il numero di transiti, con risvolti notevoli specie per l'Italia in ragione della sua posizione geografica.

Nel recente vertice di Laeken è stata prevista la possibilità che tale sistema sia mantenuto per tutto il 2004, con possibilità di un altro anno di proroga, a meno che non venga nel frattempo adottata la normativa quadro per la tariffazione dell'uso delle infrastrutture, prevista nel Libro bianco sulla politica dei trasporti.

Altre misure appaiono in realtà preferibili rispetto al sistema degli ecopunti, che ha un effetto distorsivo sui traffici. Tali misure, da individuare però nel contesto comunitario, potrebbero essere ad esempio di natura tariffaria, con modulazione che privilegi l'utilizzazione di veicoli a minore impatto ambientale, o di altra natura, ma che tendano ai medesimi fini e sempre temperando le stesse con le esigenze insopprimibili dei traffici.

Certamente l'opzione preferibile è di operare in sede comunitaria affinché siano percorse altre vie in luogo di privilegiare l'*iter* dello schema di regolamento che prevede il prolungamento del sistema degli ecopunti

Trasporto in Svizzera

Anche per quanto riguarda il transito del territorio svizzero, il noto incidente del traforo del San Gottardo ha portato ad una riapertura del tun-

nel con misure che incidono sul traffico commerciale che si serve di quel traforo, diminuendo le possibilità di trasporto rispetto alla situazione nella quale è stato concordato l'Accordo U.E. - Svizzera in materia di trasporto per lo svolgimento del quale sono inoltre previsti onerosi pagamenti di tariffe per l'uso delle infrastrutture.

È noto anche che vige il divieto di circolazione notturna in territorio elvetico. Benchè le Autorità elvetiche abbiano, nel passato, escluso che vi siano le condizioni per ridiscutere l'abolizione di tale divieto, normativamente fissato, sempre nell'ottica di una globalità di approccio al problema dell'attraversamento delle Alpi ed ai fini di una equilibrata distribuzione dei traffici (che verrebbero indubbiamente fluidificati e avrebbero minore impatto ambientale con la possibilità di svolgimento anche notturno) risulta plausibile, sebbene non facile, un intervento in sede comunitaria per la rinegoziazione dei transiti, ai fini di ottenere, auspicabilmente almeno in situazioni di maggiore intasamento, corridoi per la percorrenza notturna dei veicoli adibiti al trasporto commerciale.

Transito del traforo del Monte Bianco

Sul traforo del Monte Bianco le prove sin qui svolte hanno sempre confermato che il tunnel è in condizioni di essere riaperto anche al traffico pesante. Il regolamento di circolazione nel citato tunnel, fra l'altro, indica in 240 per ora il numero massimo di veicoli pesanti che possono accedere al tunnel. Lo stesso regolamento inoltre prevede l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza tra veicoli in marcia di 150 metri, oltre ad una velocità massima nella sezione corrente del traforo di 70 Km/h e minima di 50 Km/h.

Tale regolamento prevede altri divieti o limitazioni di accesso, in particolare in ragione della sagoma. I veicoli classificati «Euro 0», altresì, non possono accedere al tunnel.

Tutte queste misure rappresentano un sostanziale contingentamento del trasporto su strada attraverso il traforo del Monte Bianco. Altre misure per comprimere ulteriormente i transiti renderebbero l'Italia meno competitiva rispetto a tutte le altre economie degli Stati comunitari, le cui merci debbono attraversare le Alpi solo per i trasporti con l'Italia, mentre il trasporto italiano deve sempre attraversare l'arco alpino, in qualunque direzione si diriga via terra.

3. CONTROLLI

Fermo restando che in materia di controlli su strada la competenza primaria appartiene al Ministero dell'interno, si deve sottolineare che le problematiche concernenti gli accertamenti per il rispetto dei tempi di guida e di riposo sono da sempre seguite con la massima attenzione da questo Ministero che effettua, ai sensi della direttiva n. 88/599/CE, il coordinamento dell'attività di controllo posta in essere su strada dagli Organi di Polizia Stradale, nonché dal Ministero del lavoro presso le aziende.

La predetta direttiva prevede la effettuazione di un numero minimo di controlli in relazione al parco circolante, proprio al fine di scongiurare fenomeni di elusione della normativa sociale di cui ai regolamenti CEE nn.3820/85 e 3821/85 (tempi di guida e di riposo e cronotachigrafo).

Il numero di controlli effettuati negli anni passati è risultato maggiore rispetto al numero minimo previsto dalla normativa comunitaria; ciononostante questa Amministrazione ha chiesto agli organi deputati al controllo l'incremento della percentuale degli stessi controlli da effettuare.

Inoltre, sono in corso intese più strette con le altre Amministrazioni addette ai controlli ai fini di una pianificazione razionale degli interventi sul territorio, privilegiando in particolare punti nevralgici dello stesso.

Per quanto riguarda invece i controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti è stata data attuazione alla direttiva n. 2000/30/CE fornendo le relative istruzioni agli Uffici Provinciali i quali, unitamente alle forze di polizia, procederanno a puntuali controlli su strada mirati, tra l'altro, a verificare l'efficienza dei veicoli commerciali in transito. Tutto ciò non appena verranno ultimati i trasferimenti, presso gli Uffici interessati, dei semirimorchi all'uopo attrezzati.

4. *MERCI PERICOLOSE*

L'argomento è oggetto di studio da tempo presso la Direzione generale dell'autotrasporto di persone e cose e già dal 1999, in attuazione di valutazioni sulle problematiche della materia e di indirizzi ricevuti circa l'opportunità di elevare la soglia di sicurezza per il trasporto di merci pericolose, sono stati costituiti gruppi di lavoro per la elaborazione di uno schema di intervento normativo per la disciplina del settore, anche per lo spostamento di una quota rilevante di traffico dalla strada ad altre modalità di trasporto.

Ai lavori preparatori hanno collaborato operatori istituzionali ed economici ed è stato altresì monitorato lo stato e la potenzialità delle infrastrutture. Sulla base di quanto sopra è in fase di definizione un intervento normativo in materia. Una regolamentazione attenta è stata studiata ed attuata per la riapertura del Tunnel di Monte Bianco.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

SOSPISI

(23 maggio 2002)

EUFEMI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che alcuni locali della scuola elementare «Ferrante Aporti» sita in Roma, via A. Serra 91, sono occupati da due associazioni, l'U.N.L.A. e l'E.C.I.P.A.;

constatato che sia il 53° circolo didattico, con delibere di Consiglio di circolo del 14.4.97, 30.4.97, 21.5.97 e 19.6.97, che la XX circoscri-

zione, con risoluzione n. 94 del 19.10.98, hanno chiesto la restituzione dei locali per le necessità della scuola elementare «Ferrante Aporti»;

constatato inoltre che l'U.N.L.A. e l'E.C.I.P.A. occupano locali scolastici del patrimonio indisponibile del comune di Roma, così come scritto dal direttore del Dipartimento III – Patrimonio;

considerato che, secondo la ASL, le sezioni di scuola materna non possono essere situate al primo piano (collocazione che attualmente hanno);

vista la necessità di reperire aule da parte della scuola elementare, anche al fine di incrementare l'offerta di tempo pieno (attualmente limitata ad una sola sezione, e questo in un bacino di utenza ove la richiesta di tempo pieno è invece assai elevata);

vista la sentenza di sfratto per le associazioni in questione;

rilevata la sospensiva del TAR, finora mai discussa nel merito dal TAR stesso, determinando con ciò una situazione di palese incertezza ed evidente illegittimità;

sottolineato infine che l'U.N.L.A. avrebbe negli ultimi anni realizzato attività del tutto sporadiche e limitatissime se non quasi nulle e affatto meritorie (si ricordano corsi di yoga), nonché attività apparentemente del tutto inutili quali «Tecniche per accelerare la vibrazione degli atomi individuali, di gruppo, del pianeta Terra e delle persone bisognose di aiuto, onde uscire indenni nel passaggio dimensionale della radiazione della cintura fotonica ed inversione dell'asse terrestre», oppure «Cammino energetico: un viaggio nella telepatia cosmica», tenuto da una contattista telepatia cosmica,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in merito alla vicenda in oggetto;

se le associazioni citate in premessa godano di contributi pubblici, in caso affermativo di quale natura e da chi siano erogati;

se non si ritenga infine che i locali scolastici pubblici debbano in primo luogo essere destinati alle esigenze della scuola elementare e materna, particolarmente quando – come in questo caso – la carenza di locali comporta una limitazione del servizio del tempo pieno, fondamentale sostegno alle famiglie nelle quali entrambi i genitori svolgono un'attività lavorativa.

(4-01624)

(28 febbraio 2002)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto, relativa alla richiesta di restituzione, per le necessità scolastiche, dei locali siti in Roma – Via Serra 91, utilizzati dall'U.N.L.A. e dall'E.-C.I.P.A., si comunica che l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, con nota n.101542 del 27 gennaio 1999, a seguito della risoluzione n. 94 del 19 ottobre 1998 adottata dalla XX Circoscrizione, ha invitato il Dipartimento Demanio e Patrimonio del Comune di Roma a porre in essere tutti

i provvedimenti necessari alla restituzione all'uso scolastico dei predetti locali, in considerazione del preminente interesse della scuola pubblica.

Per quanto riguarda la natura delle predette Associazioni, risulta che l'U.N.L.A. - Unione Nazionale per la Lotta contro l'Analfabetismo - è un ente pubblico morale, senza scopo di lucro, costituito il 5 dicembre 1947; detto ente opera sotto la vigilanza di questo Ministero nel campo dell'educazione permanente e riceve annualmente un contributo a carico del bilancio di questa Amministrazione, previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Non è, invece, sottoposto alla vigilanza di questo Ministero l'E.-C.I.P.A., Ente di formazione professionale di emanazione della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, che svolge esclusivamente attività di formazione professionale e di inserimento o reinserimento lavorativo, senza fine di lucro.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

APREA

(3 maggio 2002)

FRAU. - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha diramato, con un documento del dicembre 2001, i requisiti minimi di risorse per i corsi di studio universitario;

secondo il parere autorevole di persone esperte tali requisiti costituiscono - come del resto nelle intenzioni del decreto ministeriale 8 maggio 2001 promulgato pochi giorni prima delle elezioni legislative - un pericoloso ostacolo allo sviluppo del sistema universitario italiano, già pesantemente penalizzato da una riforma che sta creando agli atenei difficoltà di ogni genere,

si chiede di sapere se non si ritenga di ritirare il documento per sottoporlo ad una attenta valutazione da parte di esperti del mondo universitario e successivamente valutarne una revisione che ne consenta un corretto utilizzo.

(4-01257)

(24 gennaio 2002)

RISPOSTA. - Il decreto ministeriale 8 maggio 2001, relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003, prevede, all'articolo 3, comma 3, che l'attivazione dei corsi di laurea e di laurea specialistica non aventi la stessa denominazione di corsi già attivati o istituiti e nei riguardi dei quali trova applicazione l'articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.509, «è subordinata alla previa valutazione del Ministero, sentito il Comitato nazionale per la valutazione

del sistema universitario, in ordine alla disponibilità delle dotazioni necessarie».

In relazione a quanto sopra esposto, è stata a suo tempo formulata al Comitato richiesta di parere in ordine ai «differenziati requisiti minimi di dotazione di risorse (personale docente, aule e laboratori)» occorrenti per l'attivazione di tali corsi.

Il Comitato ha reso un primo parere con il DOC. 15/01, in relazione al quale sono state richieste, nel novembre 2001, indicazioni integrative.

Il Comitato ha reso il proprio ulteriore parere nel dicembre 2001, con il DOC. 17/01, in relazione al quale, con la nota del gennaio indirizzata alle università ed al Comitato, nel recepire i contenuti di tale parere, sono state fornite indicazioni operative in ordine all'applicazione di tali «requisiti minimi».

Quanto sopra è stato oggetto di attento esame e non sembra che tali «requisiti minimi» possano essere considerati un ostacolo allo sviluppo del sistema universitario essendo volti ad assicurare un più armonico assetto dello stesso, al fine di evitare una preoccupante, eccessiva ed immotivata crescita numerica dei corsi, tenuto conto che le università per l'anno accademico 2001-2002 hanno disposto l'attivazione di circa 3000 corsi di laurea.

Una offerta formativa di tale ampiezza non appare, infatti, sempre correlata alla domanda prevedibile ed alla definizione di profili professionali dei quali sia avvertita l'esigenza nel mondo del lavoro.

Si ritiene opportuno rammentare che rimane ferma la possibilità da parte degli atenei di attivare, ai sensi dell'art.2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, nei termini indicati dallo stesso, corsi «in autonomia» per i quali non è richiesto il possesso dei «requisiti minimi».

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

CALDORO

(31 maggio 2002)

LAVAGNINI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che il recente passaggio dalla lira all'euro ha creato non pochi disagi agli utenti degli uffici postali per lo svolgimento di operazioni che hanno richiesto tempi più lunghi e hanno conseguentemente determinato la formazione di lunghe file agli sportelli;

che questo problema è stato particolarmente avvertito a Colleferro, dove l'ubicazione di un solo ufficio postale al centro del paese non appare più sufficiente a soddisfare le esigenze di una cittadina la cui popolazione è in continua crescita;

che una volta superata la situazione di emergenza legata all'introduzione della nuova moneta permane comunque la necessità di garantire servizi efficienti da parte di una struttura che non sembra più in grado di rispondere ai bisogni di un'utenza fortemente accresciuta,

si chiede di sapere se, partendo dal caso segnalato, non si ritenga opportuno procedere ad un monitoraggio della situazione esistente nell'intero comprensorio casilino e dei Castelli romani, sollecitando se del caso le competenti autorità perché provvedano all'individuazione di una struttura idonea che possa essere adibita a nuovo ufficio postale.

(4-01629)

(28 febbraio 2002)

RISPOSTA. - Al riguardo si ritiene necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'Ente Poste italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a. - interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame - ha riferito che il problema delle file, serio sotto ogni aspetto, è oggetto di studio attento e continuo per individuare ogni iniziativa che possa contribuire ad alleviarlo.

L'Azienda, per ridurre al minimo i motivi di disagio, ha attuato una serie di iniziative articolate in uno specifico piano denominato «Rete 2000» e già sperimentate sin dal 1999 nelle città di Roma e Milano. Sono state individuate e applicate soluzioni nuove ed avanzate, la cui applicazione consente concreti e sensibili vantaggi, testualmente documentati dalle rilevazioni delle quali sono continuamente oggetto.

La soluzione della «coda unica», ben nota ed ampiamente utilizzata in altre esperienze, specialmente all'estero, ma solo oggi praticabile da Poste grazie alla conseguita polifunzionalità di tutti i nuovi posti di lavoro allo sportello, ha registrato in effetti un impatto parzialmente negativo nella fase iniziale, specialmente in alcuni contesti, essenzialmente perché molto lontana dall'immagine postale della tradizione, ma più ancora perché contraria a radicate abitudini. Essa però, consentendo vantaggi effettivi, sta finalmente registrando il successo previsto.

La Società ha inoltre precisato che particolare attenzione è stata anche dedicata al problema delle persone anziane e dei portatori di *handicap*. È proprio pensando a loro che, laddove le strutture lo permettono, Poste Italiane ha dotato i propri uffici di piccoli accorgimenti, quali panche e sedili lungo il percorso della coda unica.

A ciò si aggiunga l'iniziativa, più volte e in più modi comunicata alla clientela, del servizio «Pensionati e Accreditati», che consente l'accredito dei ratei di pensione in conto corrente postale o libretto di risparmio fin dal primo giorno del mese ed evita agli interessati i rischi spesso connessi con il prelievo, con il maneggio fisico e con la conservazione sulla persona di rilevanti somme, oltre ovviamente ad eliminare le attese agli sportelli, più comodamente accessibili nei giorni successivi.

Risponde allo stesso intento di riduzione dell'attesa il progetto «Pomeriggio del pensionato», che consiste nell'apertura pomeridiana di alcuni

uffici ai soli pensionati nei giorni di pagamento delle pensioni e risolve per altra via alcune tra le specifiche criticità di inizio mese di cui si è detto.

Per quanto concerne l'auspicata apertura di un nuovo ufficio postale nel comune di Colleferro, Poste Italiane s.p.a. ha riferito che nel contesto del «Piano di ottimizzazione della copertura territoriale di filiale», facente parte del progetto «Rete 2000», è stato analizzato l'andamento della domanda e dell'offerta dei prodotti postali nell'ambito territoriale in esame e, al momento, non è stata rilevata la necessità di procedere all'apertura di un nuovo ufficio in quanto i due uffici già operativi in loco sono ritenuti idonei ad assicurare il regolare svolgimento del servizio.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(10 giugno 2002)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

ai sensi e per effetto degli artt. 317 del Codice della navigazione e 203 del Regolamento per la Sicurezza della Navigazione e della Vita Umana in Mare, per ogni nave dovrebbe aversi una Tabella Minima di Armamento e Sicurezza per la gestione dell'emergenza generale e per la piena operatività del personale ai mezzi collettivi di salvataggio e gestione delle masse nei punti di riunione:

le dette «tabelle di sicurezza», ai sensi dell'art. 317 del Codice della navigazione e 426 del Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione Marittima vengono stabilite dal Ministero dei trasporti con decreto ministeriale sentite le organizzazioni sindacali, lasciando al Comandante del Porto il potere di vigilanza sulla osservanza delle stesse;

in aggiunta alle «tabelle minime di sicurezza» veniva stabilita, in accordo con le parti armatoriali e le organizzazioni sindacali, una cosiddetta «tabella di esercizio» (fatta ormai spesso coincidere, del tutto opinatamente, con la tabella di sicurezza) al fine di rispondere e sopperire a logiche commerciali varie, tipologia di movimentazione delle masse, modalità d'imbarco di passeggeri e autoveicoli a seconda se seguite da personale di bordo o da personale di terra, per il rispetto delle ordinanze in materia di portualità, ecc.;

detto Ministero, con circolare del Ministero della marina mercantile, prot.n. 4142045 del 2 giugno 1992 e prot. n. 4041469 del 30 luglio 1993, nonché con circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione Sez. TMA 4 del 9 marzo 1993, dettava i criteri da adottare per la determinazione delle tabelle di armamento e, nel confermare la citata circolare, ribadiva l'intangibilità delle tabelle di armamento di sicurezza emanate precedentemente con decreto ministeriale per ogni singola nave;

l'armamento sia pubblico che privato, in campo nazionale come in campo locale, procedendo spesso per far coincidere le tabelle di sicurezza

con le tabelle di esercizio, anche con gravi ripercussioni sui livelli occupazionali in un settore fortemente già in crisi d'identità, provoca una pericolosa caduta del livello di gestione della sicurezza a bordo;

considerato che:

è necessario, quanto opportuno, bloccare ogni tentativo in predicato in tema di riduzione ulteriore degli equipaggi collegati alle tabelle minime di sicurezza che andrebbero adeguate con un numero maggiore di personale per mantenere adeguati standard qualitativi e di sicurezza;

la ventilata privatizzazione di alcune società pubbliche non può e non deve ripercuotersi sui livelli occupazionali e sugli standard di sicurezza della vita umana in mare, in un contesto dove sempre più spesso si addebita «all'errore umano» ogni sorta di nefandezza,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che presso le società armatoriali sia pubbliche che private, che operano sia in campo nazionale che locale, e segnatamente per il naviglio delle collegate regionali facenti capo al Gruppo Tirrenia Navigazione (Toremarm - Caremar - Siremar - Saremar), nonché per il naviglio privato operante nel Golfo di Napoli, è in atto una riduzione della composizione numerica delle «Tabelle di Armamento di Sicurezza» non rispettose della normativa succitata;

se non ritenga utile istituire un'apposita Commissione per la corretta applicazione della normativa vigente e per approfondire ed accertare eventuali omissioni e/o inadempienze in materia, al fine di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, oltre che la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in mare.

(4-01432)

(13 febbraio 2002)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa presente che la normativa in materia di definizione di tabelle minime di armamento nonché la relativa procedura di definizione non hanno subito variazioni.

Le tabelle minime di armamento delle Società del Gruppo Tirrenia (Toremarm, Caremar, Siremar e Saremar), peraltro già definite con appositi decreti ministeriali, potranno essere modificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti solo in presenza di variazioni di caratteristiche tecniche.

Si rappresenta, altresì, che è già operativa una Commissione, di cui fanno parte sia i rappresentanti dell'armamento pubblico e privato sia i rappresentanti delle associazioni dei lavoratori marittimi. Tale Commissione provvederà a discutere i risultati della valutazione tecnica espressa dai competenti organi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

prima dell'emanazione del provvedimento definitivo comportante la determinazione della tabella di armamento.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

SOSPURI

(23 maggio 2002)

MEDURI. – *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che all'entrata dell'Università di Padova è stata da tempo collocata una lapide dedicata ai «martiri del nazismo»;

che detta lapide fu voluta dall'allora Rettore dell'Università prof. Concetto Marchesi, indicato da diverse fonti (tra le quali il libro del senatore Giorgio Pisanò «Storia della Guerra Civile» vol. I^a, edizione Visto – MI – 1989, pagine 395/6/7) come uno dei mandanti dell'assassinio del filosofo Giovanni Gentile;

che in tale lapide a ricordo dei «martiri del nazismo» figura anche il nome di Norma Cossetto, orrendamente seviziata e violentata da 17 partigiani titini. La descrizione del terribile atto criminoso è riportata dallo storico Arrigo Petacco nel suo libro «L'Esodo». I tedeschi riuscirono poi a catturare 16 dei 17 responsabili dell'orrendo crimine e li passarono per le armi;

tenuto conto che la Costituzione italiana dichiara che «la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura...» la quale non può e non deve discostarsi dalla verità e sancisce il fatto che «tutti i cittadini hanno pari dignità...»,

si chiede di sapere se non si intenda controllare la veridicità di quanto sopra esposto ed in caso affermativo se non si intenda chiedere alle competenti autorità quantomeno di togliere il nome di Norma Cossetto, martire istriana massacrata dai comunisti italo-titini nel settembre del 1943, dalla lapide posta all'ingresso dell'Università di Padova.

(4-01152)

(21 dicembre 2001)

RISPOSTA. – Con riferimento al documento di sindacato ispettivo indicato in oggetto, si rappresenta che il rettore dell'Università degli studi di Padova, interpellato in proposito, ha comunicato quanto segue.

L'espressione «martiri del nazismo» non compare in nessuna lapide dedicata ai caduti universitari per cause belliche.

La lapide, ove è inciso il nome di Norma Cossetto, riporta oltre un centinaio di nomi di studenti, docenti e non docenti caduti tra il 1943 e il 1945 per la causa della libertà.

A tutti gli studenti è stata conferita la laurea *ad honorem* ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 256, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie speciale – n. 72 del 24 ottobre 1944, con-

cernente il «Conferimento della laurea a titolo di onore agli universitari caduti sul campo dell'onore per la difesa della libertà».

Detta lapide, collocata nell'Atrio degli Eroi del Palazzo Bo, è stata inaugurata l'8 febbraio 1948 sotto il rettorato di Aldo Ferrabino (1947-1949) e porta incisa la motivazione della Medaglia d'Oro al valor militare conferita all'Università di Padova il 12 novembre 1945 dal Presidente del Consiglio Ferruccio Parri per il ruolo assunto dall'Ateneo patavino alla Resistenza e nella lotta di Liberazione.

Norma Cossetto, nata a S. Domenica di Visinada il 7 maggio 1920, è stata proclamata dottore in lettere l'8 maggio 1949 in quanto «caduta il 5 ottobre 1943 per la causa della libertà».

Negli atti dell'archivio generale dell'Università è conservata la documentazione riguardante l'istruttoria di accertamento dei requisiti richiesti dal decreto succitato, che ha visto coinvolti i familiari e che si è conclusa favorevolmente con l'Atto di notorietà del 5 agosto 1948 emesso dalla pretura di Trieste.

In relazione a quanto sopra riportato, questo Ministero ritiene che siano stati forniti all'Ateneo patavino adeguati chiarimenti in merito al contenuto della lapide collocata nell'Università di Padova e alle motivazioni che hanno determinato l'apposizione della lapide stessa.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

CALDORO

(31 maggio 2002)

MONTAGNINO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Considerato che:

la Nissa F.C. è oggetto da sei mesi di un contenzioso iniziato l'8 aprile 2001, data in cui la squadra di calcio di Caltanissetta ha subito intimidazioni, da parte dei tifosi avversari, che hanno compromesso la vittoria del Campionato di Eccellenza;

che, dopo due decisioni negative da parte del giudice sportivo e della Commissione disciplinare sui ricorsi presentati dalla società calcistica nissena, il caso è stato affidato ad un avvocato che si rivolgeva alla CAF presentando un ricorso considerato inammissibile perché oltre i termini;

che la vicenda è arrivata al TAR perché i ritardi non sarebbero da imputare alla Nissa;

che in data 31 luglio 2001 il TAR ammetteva la Nissa in serie D, riconoscendo una palese violazione del diritto di difesa ai danni della società;

rilevato che:

in relazione alla mancata attuazione della decisione del TAR da parte della Lega nazionale dilettanti la Nissa si rivolgeva nuovamente al TAR per chiedere l'intervento di un commissario *ad acta*, nominato il 24 agosto 2001;

la Federcalcio si rivolgeva al Consiglio di giustizia amministrativa nel tentativo di ribaltare il giudizio del TAR;

intanto la Nissa ha disputato alcune partite nel Campionato di Eccellenza;

il 4 ottobre il Consiglio di giustizia amministrativa ha ulteriormente rinviato al 14 dicembre il verdetto sull'ordinanza del TAR che ammette la Nissa in serie D;

che il Comitato interregionale della Lega nazionale dilettanti ha ammesso con riserva la Nissa in serie D ottemperando formalmente alla decisione del TAR, ma contemporaneamente in modo assurdo ed inspiegabile, determinando la sospensione di tutte le partite della squadra di Caltanissetta, in serie D e in Eccellenza, fino al 14 dicembre, giorno in cui il Consiglio di giustizia amministrativa esaminerà il ricorso della Federazione avverso l'ordinanza di ammissione pronunciata dal TAR;

tenuto conto del fatto che:

in relazione a tale inquietante decisione un capoluogo di provincia di 70.000 abitanti viene in questo modo privato del gioco del calcio, almeno fino al 14 dicembre;

vengono falsati i Campionati di D ed Eccellenza e causati danni economici rilevanti;

l'opposizione ad una pretesa interferenza della Magistratura ordinaria nei confronti degli organismi calcistici appare pretestuosa, in quanto in altre occasioni si è ottemperato alla decisione del TAR;

tale inspiegabile provvedimento ha determinato notevoli e legittime proteste e rischia di creare conseguenze di difficile gestione,

si chiede di conoscere quali iniziative il Governo intenda assumere per ottenere, attraverso la revoca della sospensione delle partite della Nissa F.C. in D e in Eccellenza, la corretta ottemperanza al pronunciamento del Tribunale amministrativo regionale, e porre in tal modo fine ad una vicenda discriminante nei confronti della squadra della Nissa e fortemente penalizzante nei confronti dell'intera città.

(4-00624)

(16 ottobre 2001)

RISPOSTA. – La società Nissa F.C., in data 20 luglio 2001, ha depositato al Tribunale amministrativo regionale della Sicilia un ricorso per il riconoscimento del diritto a partecipare al campionato nazionale dilettanti della stagione 2001-2002, impugnando i seguenti atti:

1) decisione del giudice sportivo presso il Comitato regionale Sicilia della Federazione italiana giuoco calcio, riportata sul C.U. n. 48 del 26 aprile 2001, pubblicata il successivo 27 aprile 2001;

2) deliberazione della Commissione disciplinare presso il Comitato del 16 maggio 2001, riportata sul C.U. n. 51, pubblicata il successivo 17 maggio 2001, con cui la stessa respingeva il reclamo promosso dalla Nissa F.C.;

3) provvedimento della Commissione d'appello federale del 15 giugno 2001, con cui veniva dichiarato inammissibile il reclamo promosso dalla Nissa F.C.

A seguito di detta impugnazione, il Tribunale amministrativo regionale, in data 31 luglio 2001, ha emesso l'ordinanza cautelare n. 1244/01 con cui ha accolto l'istanza incidentale di sospensione degli atti sopra descritti, disponendo di «ammettere la Nissa F.C., con riserva, al campionato nazionale dilettanti, quale squadra in soprannumero».

Il 24 agosto 2001, lo stesso TAR ha emesso l'ordinanza n. 1367/01 per l'ottemperanza della pronuncia cautelare n. 1244/01 di cui sopra.

Al riguardo, si sottolinea che, prima della discussione del ricorso amministrativo nel merito, le parti, ritenendo opportuno ricondurre la vertenza al solo ambito sportivo, hanno sottoscritto un atto di transazione con il quale concordavano la cessazione di qualsiasi contenzioso.

Pertanto, l'intera vicenda è stata rimessa all'esame di merito della Commissione d'appello federale sportiva che ha respinto il reclamo della società calcistica in questione.

Si fa, infine, presente, che, a seguito di detta decisione, la Nissa F.C. continua a partecipare nella attuale stagione sportiva al Campionato regionale di eccellenza.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

PESCANTE

(27 maggio 2002)

PAGANO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

in data 10 settembre 2001 Bruna Denisi ha sostenuto presso il Conservatorio F. Torrefranca di Vibo Valentia l'esame di ammissione per la scuola di pianoforte per l'anno 2001/02;

l'esame si sarebbe svolto in condizioni di illegittimità in quanto sarebbe stata impedita la pubblicità della prova e la candidata sarebbe stata sottoposta dalla commissione alla sola prova dello strumento prescelto e non già come prevede l'articolo 2 dell'ordinanza ministeriale 28 febbraio 1985 anche a prove uditive, ritmiche e di coordinamento motorio;

il ricorso gerarchico rivolto dall'interessata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non ha avuto risposta,

si chiede di sapere se sia stata presa in considerazione, al di là di ogni valutazione di merito, la necessità di un accertamento diretto circa la regolarità di svolgimento del suddetto esame.

(4-01374)

(6 febbraio 2002)

RISPOSTA. – Il direttore del Conservatorio, al quale sono stati richiesti circostanziati elementi in merito alle considerazioni contenute nel ricorso

presentato a nome della candidata Bruna Denisi, ha riferito, in via preliminare, che gli esami di ammissione per la scuola di pianoforte per l'anno 2001/2002 sono stati sostenuti a porte chiuse per effetto dell'art.25 dell'ordinanza ministeriale 28/3/85 che prevede che solo le prove di esecuzione, relative agli esami di diploma e compimento nei vari strumenti e nel canto, devono essere pubbliche.

Per quanto concerne più specificamente invece lo svolgimento delle prove, il direttore del già citato Conservatorio ha comunicato che la commissione non ha ritenuto di sottoporre la candidata Denisi alla prova attitudinale considerato che tale prova era già stata sostenuta dalla candidata stessa in occasione di precedenti sessioni di esame, con risultato positivo: di tale risultato è stato quindi tenuto conto per l'ammissione all'anno accademico 2001/2002 per il corso di pianoforte. Infatti, la candidata, che in precedenza aveva sostenuto la prova di ammissione, successivamente aveva optato per il corso di violino.

Il direttore del Conservatorio riferisce, ancora, che, come indicato nella normativa di riferimento, le prove attitudinali si fondano sull'esecuzione dei brani e, pertanto, quando un candidato è in grado di eseguire una composizione su uno strumento, la commissione rileva dall'esecuzione le capacità ritmiche e uditive dell'allievo che, attraverso l'uso del corpo e delle mani sulla tastiera, effettua anche la prova motoria.

La Commissione ha pertanto ritenuto di aver operato l'accertamento dei requisiti fondamentali. In sintesi, fa presente il direttore, una composizione ha un ritmo, ha una melodia e chi suona compie, attraverso l'uso delle mani e del corpo, la prova motoria.

Pertanto, in relazione alle prove sostenute la commissione ha dichiarato la candidata idonea con punti sei e con detto punteggio la stessa è stata inserita nella graduatoria al posto n. 61. Solo a causa della carenza dei posti disponibili la medesima non è stata ammessa alla scuola di pianoforte per l'anno accademico 2001/2002.

D'altra parte, osserva il direttore del Conservatorio, il ricorso, così come è stato formulato, è suscettibile di censura perché finalizzato a rilevare non il modo nel quale sono stati sostenuti gli esami, bensì i voti attribuiti dalla commissione ad altri candidati.

Alla luce delle suesposte considerazioni la direzione del Conservatorio ha quindi proposto il rigetto dell'esposto.

Nella rilevata situazione, il Ministero non ha ritenuto di sollevare rilievi.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

CALDORO

(31 maggio 2002)

RIGONI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che l'isola di Pianosa, già sede – dall'Unità in poi – di importante colonia agricola e poi di supercarcere di massima sicurezza, ha visto negli

ultimi anni ridurre la sua originaria vocazione ad una irrisoria presenza di condannati alla misura di sicurezza detentiva, il cui numero attualmente è di appena quattro unità che tuttavia impegnano in più turni almeno ventiquattro agenti penitenziari;

che allo stesso tempo Pianosa fa parte del Parco nazionale delle isole toscane, che ne fa un'area particolarmente protetta dal punto di vista paesaggistico ed ambientale;

che a sua volta il comune di Marina di Campo, nel cui territorio l'isola è ricompresa, esercita su di essa le proprie competenze in materia di turismo gestendo, specie nei mesi estivi, le visite guidate di piccoli gruppi di escursionisti;

che infine a Pianosa si registra la presenza di un piccolo nucleo di carabinieri,

si chiede di sapere se, per assicurare all'isola una destinazione univoca, si intenda mantenere la colonia agricola e in tal caso potenziare le capacità anche utilizzando le imponenti strutture murarie che ivi di trovano, ovvero smantellare l'attuale circuito delle misure di sicurezza, per consegnare Pianosa alla sola destinazione di bellezza naturale ad alto valore ambientalistico.

(4-00722)

(24 ottobre 2001)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si rappresenta che il presidio operativo attualmente in servizio sull'isola di Pianosa è composto da quattro unità di Polizia penitenziaria, un ispettore e tre assistenti, addetti alla vigilanza delle strutture (ex edifici penitenziari, alloggi demaniali, impianti ecc.) rimaste in uso al Ministero della giustizia, nelle more della loro riconsegna all'Agenzia del Demanio.

Tale servizio è necessario a causa dell'ingente valore del patrimonio edilizio ed impiantistico di cui l'Amministrazione è responsabile nella persona del Funzionario delegato della Casa di reclusione di Porto Azzurro, titolare dell'Ufficio stralcio della ex casa di reclusione di Pianosa.

Peraltro, i suddetti operatori sono anche adibiti alla saltuaria vigilanza di alcuni detenuti che fruiscono sull'isola del lavoro all'esterno ex articolo 21 dell'ordinamento penitenziario.

Non è superfluo aggiungere che il Presidio di Polizia penitenziaria è l'unico nucleo di polizia permanentemente in servizio a Pianosa (in quanto il Corpo forestale dello Stato e l'Arma dei Carabinieri si limitano ad inviare le proprie unità solo in limitati periodi dell'anno), e di conseguenza costituisce l'unico strumento di prevenzione e repressione di eventuali violazioni della normativa sulla tutela dell'ambiente marino e terrestre dell'isola.

Per venire incontro alle esigenze primarie del personale in servizio sull'isola e per alleviarne le condizioni di estremo disagio, sono previsti due collegamenti settimanali, tramite motovedetta del Corpo di Polizia penitenziaria, sul tratto di mare Marina di Campo-Pianosa e viceversa.

Il mezzo muove da Marina di Campo alle ore 8,30 e riparte da Pianosa alle ore 14; nella giornata di martedì, la motovedetta ha anche la funzione di accompagnare sull'isola un ormeggiatore addetto al ritiro delle cime del traghetto Toremar, che consente l'unico collegamento settimanale sul tratto Piombino-Porto Azzurro-Pianosa e viceversa.

Le motovedette del Corpo svolgono anche funzioni di Polizia Marittima (per esempio per violazioni del divieto di navigazione nel raggio del miglio). Questa Amministrazione ha tuttora in concessione alcune strutture edilizie e provvede alla gestione di una linea elettrica di media tensione che alimenta gli impianti dell'acquedotto (pompe sommerse dei pozzi artesiani, stazione di raccolta, decantazione, clorazione e pompaggio delle acque provenienti dai pozzi artesiani) assicurando, in tal modo, il regolare funzionamento di un servizio di primaria importanza per la presenza umana sull'isola; in assenza dell'acquedotto, infatti, verrebbero meno le minime condizioni igienico-sanitarie per il mantenimento di presidi operativi ovvero per la realizzazione di visite turistiche guidate.

Attualmente, a Pianosa, sono presenti due detenuti ammessi al lavoro all'esterno; per una terza unità è in corso la relativa procedura di concessione.

Altri due detenuti sono in procinto di essere assunti dalla cooperativa «San Giacomo», che gestisce il servizio di ristorazione per i turisti su incarico del comune di Campo nell'Elba.

I detenuti, alloggiati presso un edificio di civile abitazione in analogia a quanto previsto nell'articolo 101, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 30 giugno 2000, svolgono compiti di manutenzione delle strutture in concessione all'Amministrazione penitenziaria, come concordato con formale protocollo d'intesa sottoscritto dall'Ente Parco dell'Arcipelago toscano, dal comune di Campo nell'Elba e dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Tutti gli enti interessati sembrano orientati verso un ampliamento delle presenze di soggetti svantaggiati – che prestino l'attività lavorativa alle dipendenze loro o di privati – in regime di semilibertà o lavoro all'esterno per la gestione dei servizi di manutenzione necessari per la conservazione ambientale e strutturale dell'isola.

L'attuale consistenza del gruppo non è sufficiente ad arrestare la situazione di degrado nella quale versa, ormai da tempo, Pianosa.

Per quanto concerne le altre Forze di Polizia operanti sull'isola, si rappresenta che la Guardia costiera, che negli anni 1998-2000 aveva assicurato un servizio di vigilanza con un proprio presidio così dislocato, dal 2001 garantisce esclusivamente alcuni saltuari giri di perlustrazione con proprie motovedette, unitamente con la Guardia di finanza di Portoferraio.

Il Corpo forestale dello Stato così come l'Arma dei Carabinieri attivano un presidio di due operatori solo nella stagione primaverile-estiva.

Pertanto il presidio di Polizia penitenziaria è l'unico nucleo in grado di assicurare una vigilanza continuativa sull'isola soprattutto nel periodo più difficile dell'anno.

Per quanto concerne i progetti riguardanti l'isola allo stato risultano attivate le seguenti iniziative:

1) visite turistiche a numero chiuso organizzate dal comune di Campo nell'Elba. Questo progetto, attivato sin dal 1999, nel corrente anno sarà potenziato e la Cooperativa Sociale «San Giacomo» è recentemente risultata aggiudicataria del servizio di ristorazione per due anni consecutivi. Ciò apre interessanti prospettive occupazionali per i detenuti della Casa di Reclusione di Porto Azzurro;

2) progetto teso all'inserimento di una comunità benedettina. Questo progetto è sostenuto dalla regione Toscana, dalla provincia di Livorno, dall'ente Parco nazionale dell'arcipelago toscano e dal comune di Campo nell'Elba;

3) progetto teso alla rifunzionalizzazione della cittadella in chiave turistico-residenziale.

Questo progetto, abbastanza ambizioso per dimensione ed onere di spesa, è sostenuto da una cordata di imprenditori elbani ed è tenuto in buona considerazione dall'agenzia del Demanio, interessata al risanamento ed al recupero del patrimonio edilizio dell'isola, che, purtroppo, è avviato verso un inarrestabile degrado.

Meno interessati appaiono invece gli Enti locali.

L'Amministrazione penitenziaria, fin dalla chiusura del carcere, avvenuta nel giugno del 1998, è fortemente interessata al sostegno di progetti che siano in grado di promuovere sull'isola una consistente occupazione di manodopera detenuta alle dipendenze di cooperative sociali o di imprese.

Ciò, infatti, consentirebbe la costituzione di un circuito per semiliberi o detenuti ammessi al lavoro all'esterno (provenienti dalla casa di reclusione di Porto Azzurro o da altri istituti della Toscana) rivolto a soggetti con basso indice di pericolosità, già fruitori di permessi premiali e, quindi, caratterizzati da un positivo percorso di recupero intramurario ed orientati al reinserimento sociale.

In attesa di un'auspicabile definizione delle sorti dell'isola, legata alla necessità di coniugare le esigenze dell'area protetta con quelle di valorizzazione turistica del territorio, non si può non sottolineare come la presenza dell'Amministrazione penitenziaria a Pianosa sia stata e continui ad essere fondamentale per preservarne l'alto valore ambientalistico.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(5 giugno 2002)

RUVOLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

la precaria situazione della rete autostradale di tutto il Mezzogiorno d'Italia ed in particolare della Sicilia impedisce, di fatto, l'efficacia di ogni politica di sviluppo sul territorio;

la rete viaria autostradale attuale collega Palermo a Mazara del Vallo, interrompendosi all'uscita di Castelvetro (Trapani) per riprendere a Caltanissetta nel tratto autostradale Palermo-Catania;

restano completamente isolate l'intera provincia di Agrigento e diversi comuni delle province di Trapani e Caltanissetta;

si rende necessario realizzare un'opera autostradale che colleghi l'uscita di Castelvetro all'uscita di Caltanissetta e che passi per Agrigento;

il mancato collegamento, oltre a recare pesanti disagi alle popolazioni delle aree urbane circostanti, limita fortemente l'espansione del commercio, dell'economia e del turismo nelle zone comprese nell'asse Trapani - Agrigento - Caltanissetta,

si chiede di sapere se siano stati previsti nel programma di Governo piani di intervento idonei a superare le difficoltà sopra evidenziate.

(4-00274)

(31 luglio 2001)

RISPOSTA. - In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto l'Ente nazionale per le strade, interpellato al riguardo, fa preliminarmente presente che le opere incluse nel Piano triennale della viabilità 2001-2003 sono state selezionate in coerenza con le indicazioni fornite dal Piano generale dei trasporti (PGT) e nei limiti delle risorse disponibili. Pertanto, è stato predisposto un elenco di priorità assolute, pari alle risorse disponibili, ed un secondo elenco di interventi da inserire nel piano ove si determinassero economie in seguito ai ribassi d'asta.

L'Ente stradale informa che il collegamento fra le autostrade A29 Palermo-Mazara del Vallo (casello di Castelvetro) e A19 Palermo-Catania (casello di Caltanissetta), tuttavia, non risulta inserito negli attuali programmi di intervento.

L'ANAS riferisce, inoltre, che il completamento delle autostrade Messina-Palermo e degli assi autostradali Catania-Siracusa e Siracusa-Gela rientra fra gli interventi dichiarati strategici dalla Legge Obiettivo, indicati nella delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001 che reca altresì le relative previsioni di spesa.

I tracciati autostradali Catania-Siracusa e Siracusa-Gela hanno ottenuto l'esito positivo della procedura di V.I.A., seppure con qualche prescrizione. Si potrà procedere, pertanto, alla progettazione esecutiva e in seguito alle gare di appalto. La conclusione dei lavori è prevista in tre anni.

Per il tratto Catania-Siracusa è previsto un costo pari a 587 milioni di euro, mentre per quello Siracusa-Gela si prevedono 774 milioni di euro.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MARTINAT

(23 maggio 2002)

SERVELLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* – Premesso che:

nel solco dei valori espressi dal 2° Reggimento Bersaglieri di Legnano si colloca un episodio che ha investito, in tutta la sua crudezza, un ufficiale di detto Reggimento, insignito, lo scorso 4 maggio, della Medaglia d'Oro al Valore dell'Esercito;

il capitano Roberto Como, in seguito ad un suo eroico gesto (per salvare un bersagliere che aveva maldestramente lanciato una bomba a mano) oggi vive, con tanta forza d'animo ed una incrollabile fede nell'Organizzazione militare, privo dell'avambraccio destro, della mano sinistra e di un occhio, persi a causa della deflagrazione;

la giovane moglie, all'ottavo mese di gravidanza all'epoca dell'incidente, ha sempre accudito il marito, bisognoso di un'assistenza assidua e delicatissima sotto il profilo sia fisico che psicologico;

che la signora Como ha dato alla luce il secondogenito presso l'Ospedale di Torino, dove veniva assistito il marito dall'*equipe* medica;

oggi, malgrado ogni forma di assistenza e di supporto psicologico e/o logistico, fornito al capitano Como, con viva partecipazione, dagli ufficiali del 2° Reggimento, il quadro familiare appare compromesso dalla perdita del posto di lavoro da parte della signora Paola, laureata in Chimica;

il capitano Como, per qualità morale e fortissima vocazione militare (che affonda le radici nella sua adolescenza presso l'Istituto Nunziatella), oggi, malgrado la carriera militare gli abbia riservato un destino così crudele, chiede di continuare il suo impegno all'interno dell'Organizzazione militare, presso un Presidio territoriale o un Grande Comando, nella posizione di «Ruolo d'Onore»;

a questi livelli esiste una presenza significativa di personale dipendente civile del Ministero della difesa;

l'ideale, per la signora Paola Como, potrebbe essere un impiego presso la Scuola Militare «Teuliè» in Milano,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti si intenda adottare e se si ritenga di disporre, in alternativa ad altre scelte, eventualmente dimostratesi non praticabili, l'assegnazione alla signora Como di una posizione di lavoro organica nello stesso Quartier Generale del valoroso ufficiale, per realizzare le migliori condizioni possibili di lavoro produttivo e di grande utilità che entrambi sono in grado di dare all'Organizzazione militare e, al tempo stesso, creare condizioni di continuità di rapporto, anche sul posto di lavoro, altrettanto qualificante e fornire un auspicabile ausilio per sollevare il morale ed aiutare il *menage* familiare, con riflessi indotti di utile promozione umana della Forza Armata.

(4-00362)

(18 settembre 2001)

RISPOSTA. – Il capitano Roberto Como, già in forza assente al Distretto militare di Milano dal 20 febbraio 2001, attualmente risulta ancora in tale posizione.

Infatti, in data 14 febbraio 2002, inviato a cura del citato ente alla Commissione medico-ospedaliera per essere sottoposto ad accertamenti medico-legali, è stato dimesso il giorno successivo con provvedimento di «non idoneo temporaneamente al servizio militare per giorni 210» per infermità «si» dipendente da causa di servizio.

Stante tale situazione, non si sono ancora concretizzate le condizioni per l'avvio dell'istruttoria delle pratiche per il trattamento pensionistico privilegiato, la cui titolarità, insieme al collocamento in congedo assoluto per riconosciuta inabilità permanente al servizio militare incondizionato, rappresenta condizione indispensabile per l'iscrizione nel Ruolo d'onore (articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113).

Peraltro, quando saranno realizzate le condizioni di legge e potrà, quindi, essere conseguita l'iscrizione in detto ruolo, per il capitano Como si potrebbe configurare la prospettiva di essere richiamato in servizio, con il suo consenso, per svolgere «solo» incarichi compatibili con il proprio profilo sanitario.

Ciò premesso, circa la possibilità di impiego della moglie dell'ufficiale, si rappresenta che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165), la provvista di personale nelle pubbliche amministrazioni, a prescindere dalla possibilità di partecipare alle procedure concorsuali pubbliche in occasioni di specifici bandi di reclutamento pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, può avvenire mediante:

avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le qualifiche ed i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifica professionalità;

chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste di collocamento presso gli uffici competenti, formate dagli appartenenti alle categorie disciplinate dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

chiamata diretta e nominativa, per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, sulla base delle percentuali di assunzioni previste.

Nel precisare che, in questi due ultimi casi, si tratta di assunzioni limitate ai quantitativi previsti dalla normativa, per la signora Como, allo stato, non possono comunque essere prese in considerazione tali possibilità: in un caso per mancanza della condizione di diritto, ossia il decesso del consorte nell'espletamento del servizio, nell'altro (legge n. 68 del 1999) in quanto l'assunzione è subordinata al riconoscimento, per il ma-

rito, della qualifica di «grande invalido per servizio», che viene attribuita *ex lege* ai titolari di pensione o di assegno rinnovabile privilegiati ordinari, per lesioni o infermità ascritte alla prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità (articolo 7 della legge 26 gennaio 1980, n. 9).

Alla luce di quanto illustrato, duole dover rappresentare che, nell'immediato, l'assegnazione di una posizione di lavoro alla signora Como presso l'amministrazione della Difesa, in conseguenza dell'incidente del consorte, non appare percorribile. Vi sono, infatti, fattori oggettivi che impediscono di attivare ogni utile procedura al riguardo.

Il Ministro della difesa

MARTINO

(5 giugno 2002)

SERVELLO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

in data 11 maggio 2001 la professoressa Maria Caterina Parazzini presentava domanda di iscrizione nelle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'articolo 2, comma 3 del regolamento n. 426/2000 per la cattedra di docente di canto ai fini dell'inserimento in coda alla graduatoria base;

la suddetta presentava la documentazione inerente i requisiti per l'iscrizione nella graduatoria di cui sopra ed in particolare i contratti di lavoro per circa tre anni presso il Conservatorio di Pesaro come docente di canto (cod. F080), aggiungendo altresì il curriculum professionale di oltre 25 anni di carriera artistica come soprano con riconoscimenti artistici a livello internazionale;

tenuto conto che:

la professoressa Parazzini riceveva in data 6 novembre 2001, prot. n. 747, un provvedimento di esclusione dalla graduatoria nazionale ad esaurimento;

nella stessa graduatoria di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento n. 426/2000 veniva, invece, inserito un nominativo che, in occasione di nomine fiduciarie per l'insegnamento di canto, era stato precedentemente respinto per mancanza dei requisiti da una Commissione nominata dal Direttore del conservatorio il quale, al contrario, assegnava nella medesima circostanza l'incarico alla professoressa Parazzini;

considerato che:

l'eccessiva centralizzazione dei procedimenti di selezione non assicura una adeguata rispondenza in termini di qualità e di esperienza delle persone selezionate anche in relazione alla conoscenza delle realtà dei singoli Conservatori;

una maggiore autonomia dei Conservatori e la rimozione di quei lacci e laccioli che ne governano le azioni potrebbe assicurare risultati ben più soddisfacenti;

la professoressa Parazzini ha ricevuto molti attestati di stima da parte degli studenti ed è stata illustre testimone della cultura lirica italiana nel mondo e costituirebbe un giusto riconoscimento la sicurezza di un lavoro che, oltre a garantire il meritato benessere, metta in valore presso i giovani la sua straordinaria esperienza lirica,

si chiede di sapere:

quali requisiti manchino nella documentazione prodotta dalla professoressa Parazzini a causa dei quali è stata esclusa dalla graduatoria ad esaurimento di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento n. 426/2000;

quali siano i requisiti posseduti e documentati alla data della presentazione della domanda dalla signora Lucia Fiori che risulta invece inserita nella graduatoria di cui sopra.

(4-01355)

(5 febbraio 2002)

RISPOSTA. – Con decreto ministeriale 19 marzo 2001 e successiva integrazione del 19 aprile 2001 sono stati stabiliti i termini e le modalità delle procedure di formazione delle graduatorie nazionali a esaurimento per il personale docente dei conservatori di musica e delle accademie.

In data 10 agosto 2001 sono state pubblicate, per ciascun insegnamento, le graduatorie nazionali ad esaurimento provvisorie. In particolare nella graduatoria per l'insegnamento di «canto» non risultava inclusa la professoressa Parazzini.

In data 30 agosto 2001 la docente predetta faceva rilevare che, nonostante avesse inviato la domanda di iscrizione nella graduatoria nei termini previsti, non era stata inclusa ed allegava, a dimostrazione del suo diritto all'inserimento, copia della domanda e della documentazione già inviata in precedenza, nonché copia della ricevuta di spedizione della raccomandata.

L'ufficio preposto all'esame delle domande, nel prendere in considerazione quanto rappresentato dalla professoressa Parazzini, ha constatato che la domanda, prodotta in modo totalmente difforme dal modello C9 allegato al bando di concorso, non conteneva alcuna dichiarazione del possesso dei requisiti generali di ammissione, né tantomeno la dichiarazione del possesso dei requisiti specifici per l'iscrizione nella graduatoria nazionale ad esaurimento di canto, richiesti dall'articolo 3, lettere *a)* e *b)*, del bando di concorso, consistenti nel superamento di un concorso per esami e titoli per lo stesso insegnamento o nel superamento delle prove della sessione riservata d'esame, prevista dall'articolo 3, comma 2, lettera *b)*, della legge n. 124 del 1999, indetta con ordinanza ministeriale n. 247 del 20 ottobre 1999. Tale ultimo requisito doveva essere posseduto congiuntamente a quello dell'inclusione nella graduatoria nazionale o di istituto degli aspiranti di supplenza, con un punteggio non inferiore a 24 punti per la valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali.

L'ufficio, pur in presenza di una domanda priva delle suddette dichiarazioni, ha accertato che la candidata non era in possesso del requisito del superamento di un concorso per esami e titoli (articolo 3, lettera *a*) né del superamento della sessione riservata di esami congiunta all'iscrizione nella graduatoria nazionale o di istituto delle supplenze (articolo 3, lettera *b*).

È stato, inoltre, rilevato che la documentazione allegata alla domanda prodotta dalla professoressa Parazzini consiste in copie di contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati dalla medesima con il conservatorio di musica di Pesaro, e copie di articoli di quotidiani relativi all'attività artistica dell'interessata.

Pur considerando che la professoressa Parazzini è inserita nella graduatoria degli aspiranti a supplenza del conservatorio di musica di Pesaro, come si sarebbe potuto rilevare dagli allegati contratti di lavoro, la medesima è comunque priva del requisito del superamento della sessione riservata di esami per la materia di canto.

Le suddette considerazioni motivano il provvedimento di esclusione disposto nei confronti della professoressa Maria Caterina Parazzini.

Per quanto riguarda l'inclusione della professoressa Lucia Fiori nella graduatoria nazionale ad esaurimento di canto, si precisa che l'interessata, come da dichiarazione personale conforme all'allegato modello *c*) del decreto ministeriale 19 marzo 2001, è inclusa nella graduatoria di istituto degli aspiranti a supplenza per l'insegnamento di canto, come, peraltro, risulta dai certificati allegati alla domanda che documentano il servizio prestato, nei conservatori di musica di Foggia, di Genova e di Campobasso, negli anni accademici 1993-1994 e successivi. La professoressa Fiori risulta inclusa, possedendone i requisiti, nell'elenco degli idonei della sessione riservata di esami per l'insegnamento di «canto», le cui prove d'esame si sono svolte nella sede del conservatorio di musica di Latina.

Pertanto la professoressa Fiori, in possesso dei requisiti previsti dal più volte citato decreto ministeriale 19 marzo 2001, articolo 3, lettere *a*) e *b*), è legittimamente inclusa nella graduatoria nazionale ad esaurimento per l'insegnamento di «canto».

Per quanto concerne le considerazioni formulate dall'onorevole interrogante in merito alla centralizzazione dei procedimenti di selezione dei docenti dei conservatori di musica, si fa presente che le procedure di reclutamento sono state stabilite con le leggi 3 maggio 1999, n. 124, articolo 3, comma 2, e 21 dicembre 1999, n. 508, articolo 2, comma 6.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

CALDORO

(31 maggio 2002)

SERVELLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che l'incidente avvenuto nell'aeroporto milanese di Linate è uno dei più gravi episodi mai verificatisi su una pista di decollo;

che secondo quanto ripreso da operatori aeroportuali ed Autorità amministrative e diffuso dagli organi di informazione, nonostante le pesime condizioni di visibilità, non risultano mai adottate, in detto scalo, misure di sicurezza adeguate e sostitutive della perdurante ed annosa inefficienza del sistema radar di terra;

che la guida e l'instradamento degli aeromobili in fase di decollo, da circa sette anni, avviene, dalla torre di controllo, «a vista», previa segnalazione, nei «notam» inviati ai piloti, del non funzionamento del radar di terra;

che lo stesso ministro Scajola si è detto «allibito» dall'odissea ricostruita dal Presidente dell'ENAV, Gualano, riguardante la sostituzione del radar di Linate;

che il bilancio inusitato delle operazioni di recupero, aggiornato alla mattina del 9 ottobre dalla Prefettura di Milano, è di 106 corpi recuperati, su un totale di 118 vittime della collisione, di cui solo 33 sono state sinora identificate;

considerato che la cronaca degli eventi non consente il riparo dietro sbrigativi «errori umani» e la dimensione del disastro esige, nel rispetto della «folla» dei morti e del dolore dei congiunti, l'accertamento di responsabilità a lungo non perseguite per conniventi inerzie,

l'interrogante chiede di conoscere:

se l'attività dello scalo aereo di Linate risulti formalmente autorizzata, anche in assenza di funzionamento del sistema radar di terra;

quale protocollo di formalità per il controllo sostitutivo dei transiti a terra risulti adottato e quali mezzi e/o modalità di verifica risultino impiegati;

se siano accertabili, attraverso le registrazioni delle conversazioni tra gli operatori della torre di controllo ed i piloti, le modalità di decollo impartite e quelle di fatto eseguite;

se risultino predisposte formule ripetitive di risposte e/o comandi ad ulteriore garanzia di avvenuti riscontri in loco, non leggibili («a vista») dalla torre di controllo;

quali responsabilità amministrative risultino sottese alla pluriennale inefficienza del sistema radar di terra;

se tale gravissima carenza potesse essere surrogata, nell'irrinunciabile rispetto delle norme nazionali ed internazionali in vigore, da metodi e prassi che hanno generato il recente disastro;

quali azioni di accertamento dei fatti e perseguimento delle responsabilità si intenda intraprendere e quali provvedimenti urgenti si intenda disporre in favore dei congiunti delle vittime.

(4-01944)

(10 aprile 2002)

RISPOSTA. – In merito alle problematiche evidenziate con l'atto ispettivo cui si risponde, è doveroso fare preliminarmente presente che non è possibile a tutt'oggi fornire informazioni precise sui fatti, sulle cause e

sulle responsabilità relative all'incidente dell'aeroporto di Linate dello scorso 8 ottobre 2001 fintanto che non saranno concluse le indagini tuttora in corso da parte dell'Autorità giudiziaria e della Agenzia nazionale della sicurezza del volo.

Sono, tuttavia, disponibili elementi che possono contribuire a formare una visione quantomeno di insieme di quanto accaduto e, in tal senso, si intende procedere nell'esposizione dei fatti.

Stante i limiti conoscitivi evidenziati, si può invece garantire che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sta attentamente seguendo le iniziative che l'ENAC, l'Ente nazionale aviazione civile, e l'ENAV, l'Ente nazionale assistenza al volo, stanno attualmente operando su tutti gli aeroporti italiani proprio a seguito del tragico incidente di Linate.

A tal fine, l'ENAC ha istituito dei gruppi ispettivi che stanno visitando gli aeroporti italiani emanando mirate direttive e stabilendo tempi precisi per l'effettuazione di quanto prescritto. Da parte sua, l'ENAV sta seguendo attentamente l'adeguamento degli impianti luminosi.

È appena il caso di ricordare che, recentemente, il Governo ha provveduto a sostituire il vertice dell'ENAV proprio per fare fronte alle inefficienze riscontrate nella gestione dell'ente. L'attuale amministratore unico sta procedendo ad un'analisi della situazione per addivenire alle più idonee misure ed iniziative.

L'aeroporto di Linate, classificato aeroporto civile aperto al traffico aereo internazionale, è, come noto, concesso in gestione totale alla SEA SpA.

Il servizio di controllo del traffico aereo è reso, invece, dall'Ente nazionale assistenza al volo (ENAV), attraverso i controllori della locale Torre di controllo.

Le comunicazioni radio tra controllori e piloti sono effettuate in accordo a procedure *standard* internazionali e sono registrate su dischi, che vengono conservati a fini di inchiesta per trenta giorni.

Si fa presente che i dischi contenenti le registrazioni delle conversazioni tra controllori e piloti avvenute nel giorno dell'incidente di Linate sono stati posti sotto sequestro dall'Autorità giudiziaria.

Si informa, inoltre che il radar di terra sull'aeroporto di Linate, il quale, si ricorda, non è ritenuto dalle norme internazionali dettate dalle Organizzazioni dell'aviazione civile internazionali (OACI) elemento indispensabile ai fini del controllo del traffico aereo, è stato infine reso operativo, in via sperimentale, dal 19 dicembre 2001 e consente, attualmente, l'osservazione degli aerei e dei mezzi sui piazzali e sulle vie di rullaggio con la sola traccia radar grezza.

La funzionalità completa di detta apparecchiatura è prevista per il prossimo mese di giugno 2002, al termine delle attività di implementazione di tutte le altre connesse funzioni.

In merito, poi, alle misure di inchiesta avviate per garantire la sicurezza dei voli, è opportuno ricordare che, con l'emanazione del decreto legislativo n. 66 del 1999, è stata istituita l'Agenzia nazionale per la sicu-

rezza del volo, in attuazione della direttiva n. 94/56/CE del 21 novembre 1994.

Tale Agenzia, organismo autonomo ed indipendente, svolge le inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e ne trasmette la relativa relazione alle autorità nazionali e alle organizzazioni internazionali.

Come già accennato in premessa, nel caso dell'incidente di Linate, quindi, parallelamente all'inchiesta della Magistratura, si sta svolgendo anche un'inchiesta squisitamente tecnica effettuata da detta Agenzia, volta alla prevenzione di altri incidenti o inconvenienti aeronautici.

Si ribadisce che solo al termine di tali indagini si potranno conoscere, con maggiore accuratezza, le cause dell'incidente ed appurare le eventuali responsabilità.

Relativamente, infine, ai risarcimenti ai parenti delle vittime dell'incidente, si rappresenta che le compagnie assicuratrici hanno già erogato degli acconti sui massimali previsti dalle polizze, in attesa della conclusione delle indagini in corso e nelle more di eventuali accordi tra le parti. Inoltre, come già stato a suo tempo annunciato, il 16 novembre 2001, la giunta comunale di Milano ha deliberato lo stanziamento di tre miliardi a favore dell'associazione «Comitato 8 ottobre per non dimenticare» per attività assistenziale a favore delle vittime dell'incidente aereo. Il comune di Milano ha anche recepito la richiesta da parte dell'associazione di locali da destinare a sede sociale, individuando tre siti visionabili dai responsabili del sodalizio. Il Comune si impegna altresì ad agevolarne le procedure burocratiche: si tratterà di un'assegnazione in comodato d'uso gratuito per un tempo ancora da definirsi, di venti o trent'anni, e sarà dotata dallo stesso comune di arredi, computer e telefoni.

Recentemente, la Società SEA, che gestisce l'aeroporto di Linate, ha presentato al comitato alcune iniziative di solidarietà, tra cui l'istituzione di borse di studio per i figli minorenni di tutte le vittime per il loro mantenimento agli studi fino al compimento del diciottesimo anno di età.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

SOSPIRI

(23 maggio 2002)

STIFFONI – *Ai Ministri delle attività produttive e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso:

che una delibera Cipe prevede lo sviluppo e la messa in coltivazione di circa 15 giacimenti gassiferi (sotto la gestione Eni, Agip, Edison gas, British gas) attraverso la perforazione di circa 83 pozzi e l'installazione di 19 piattaforme fisse per un investimento pari a 671.394 euro;

che si prevede anche l'allestimento, da parte di Edison gas, di un metanodotto lungo 130 chilometri destinato a collegare la piattaforma offshore Adriatico alla rete nazionale gasdotti;

che è inoltre prevista la creazione di un altro gasdotto di Porto Viro-Cavarzere-Minerbio;

che stando ai dati indicati si stima di sfruttare nei giacimenti dell'Alto Adriatico in loco circa 28 miliardi di metri cubi di gas naturale;

che si stima di recuperare circa 3 miliardi di metri cubi di gas all'anno;

che si paventa altresì la realizzazione di una piattaforma off-shore in Alto Adriatico;

constatato:

che evitare l'abbassamento sia del suolo della Laguna che dell'intera gronda lagunare da Ravenna a Bibione è uno dei temi più rilevanti per la stessa sopravvivenza di Venezia;

che buona parte del territorio provinciale veneziano è soggetto a esondazione, oppure si trova al di sotto del livello del mare e deve essere regolarmente trattato dalle idrovore;

che tutti i consorzi di bonifica delle Province di Venezia e Rovigo hanno unanimemente e più volte denunciato il pericolo di subsidenza (abbassamento del terreno);

che le perforazioni in Alto Adriatico comportano il serio rischio di provocare il fenomeno della subsidenza, così come è stato registrato a Ravenna negli scorsi decenni;

che risulta quantomeno incongruo investire le migliaia di milioni di euro della legge speciale per Venezia creando la barriera del Mose e sollevando la pavimentazione della città come previsto nel progetto Insula, per poi mettere a repentaglio l'esito di questi investimenti attraverso iniziative come le previste perforazioni per installare 83 pozzi per il trattamento di gas metano proprio in Alto Adriatico;

che una seria politica per la salvaguardia di Venezia non può certo coniugarsi con le perforazioni in Alto Adriatico,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di:

rivedere radicalmente la politica degli investimenti Eni in Alto Adriatico anche nella zona di competenza croata;

cancellare il progetto della grande piattaforma *off-shore* tra Chioggia e le foci del Po;

eliminare il progetto per il gasdotto che dal mare aperto dovrebbe arrivare fino a Porto Viro.

(4-01377)

(6 febbraio 2002)

RISPOSTA. – L'interrogazione in oggetto affronta, in realtà, due temi diversi, accomunati soltanto dall'essere oggetto della stessa delibera CIPE sulla cosiddetta «Legge-obiettivo» n. 443 del 21 dicembre 2001 contenente «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e altri interventi per il rilascio delle attività produttive».

Da un lato si tratta del progetto di sviluppo dei giacimenti di gas rinvenuti in Alto Adriatico, attualmente in fase di stallo per i motivi che saranno ampiamente illustrati in seguito e che sono, in effetti, riconducibili alle preoccupazioni, espresse anche nell'atto di sindacato ispettivo in esame, per gli eventuali fenomeni di subsidenza che l'estrazione del gas potrebbe indurre con riferimento alla situazione di Venezia e della laguna veneta, dall'altro il progetto per la costruzione di un terminale di rigassificazione GNL (e opere connesse) ed il correlato progetto per la realizzazione del metanodotto «Porto Viro-Cavarzere-Minerbio» che sono opere per le quali si può con assoluta certezza affermare che non è prevedibile il minimo impatto sui fenomeni di subsidenza.

L'ENI Spa, attraverso l'allora Agip Spa, nell'ambito di varie concessioni di coltivazione per idrocarburi rilasciate dall'ex Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla stessa ENI, da sola o in contitolarità con la Edison Gas Spa, la British Gas RIMI Spa e la SPI Spa, ha individuato, nel periodo 1967-1994, nell'area marina antistante le coste venete tra Chioggia ed il Delta del Po, a seguito di investimenti esplorativi di circa 425 miliardi di lire concretizzatisi nella perforazione di circa 70 pozzi, riserve certe di gas metano secco per complessivi 28 miliardi di metri cubi, ospitate in livelli mineralizzati compresi tra 1000 e 1800 metri di profondità dal fondo marino.

Il progetto denominato «Alto Adriatico» prevedeva lo sviluppo e la messa in produzione dei 15 giacimenti in cui sono concentrate tali riserve, attraverso la perforazione di 83 pozzi e l'installazione di 19 piattaforme, una delle quali interamente dedicata ai controlli ed alla prevenzione ambientale tramite 4 pozzi, di cui 2 dedicati all'iniezione e 2 al controllo dei fenomeni di subsidenza eventualmente indotti dalla coltivazione e dalla conseguente depressurizzazione delle formazioni mineralizzate.

L'investimento per la realizzazione del progetto nell'arco di 5 anni era previsto in circa 670 milioni di euro. La successiva attività di coltivazione, che si sarebbe protratta per circa 20 anni, avrebbe portato positive ricadute di vario tipo ed entità, tra cui quelle legate alla movimentazione dell'indotto per le attività di supporto e di manutenzione.

Di fatto, le relative attività di sviluppo e coltivazione dei giacimenti sono ancora sospese, come decretato dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 96 del 1995, convertito dalla legge n. 206 del 1995.

La procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) ivi prevista doveva essere condotta e conclusa, dal Ministero dell'ambiente d'intesa con la regione Veneto, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione (ossia entro giugno 1996): in realtà detta procedura si è protratta per anni, sino all'emanazione del decreto 3 dicembre 1999 con il quale il Ministro dell'ambiente e la Regione si sono espressi in merito alla compatibilità ambientale del Progetto.

Nonostante le più favorevoli risultanze degli studi condotti sull'impatto ambientale delle attività, con riferimento alle previsioni di subsidenza eventualmente indotta dalla coltivazione del gas metano (con la tecnica della iniezione di acqua non vi sarebbero effetti di subsidenza per il

giacimento più vicino alla costa – Chioggia dista 10 chilometri dalla costa veneta – mentre senza iniezione di acqua essa sarebbe di 1 cm. a Chioggia e «zero» a Venezia), il predetto decreto introduce un divieto assoluto ed incondizionato alla coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi entro le 12 miglia nautiche dalla linea di costa del tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po. In tale tratto di mare sono state rinvenute riserve di gas metano pari a oltre 13 miliardi di metri cubi.

Lo stesso decreto fissa le condizioni procedurali e sostanziali cui rimane subordinata la possibilità di autorizzare l'attivazione, prima in via sperimentale poi eventualmente in via definitiva, di strutture di coltivazione relative a giacimenti, contenenti riserve di gas pari a oltre 14 miliardi di metri cubi, situati al di fuori dell'area in cui vige la proibizione.

Si segnala che nell'aprile del 2000 le Società contitolari delle concessioni di coltivazione dell'Alto Adriatico hanno depositato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ancora pendente, per l'annullamento del citato decreto 3 dicembre 1999.

Si è così conclusa con forte ritardo, almeno per il momento ed in pendenza di detto ricorso o di altre eventuali sviluppi, l'annosa vicenda che ha sollevato fin dal maggio 1995 varie polemiche e che preoccupa fortemente gli operatori della zona. La proposta conclusiva appare grave per quanto riguarda il settore dell'*upstream* petrolifero. Sembra tuttavia opportuno rappresentare alcune considerazioni sulle prevedibili conseguenze negative, sia per l'economia del Paese che per la sua immagine.

I giacimenti di idrocarburi già scoperti nella zona marina interessata dal progetto di sviluppo «Alto Adriatico» sarebbero in grado, ove messi in coltivazione, di fornire una portata di picco pari a circa 3 miliardi di m³ di gas, corrispondente a circa il 20% della produzione nazionale di gas prevista per il 2010 ed a circa il 40% della produzione nazionale di gas prevista nel 2014. Questa mancata produzione dovrà essere compensata con importazioni dall'estero, con evidente aggravio della spesa energetica.

Il blocco delle attività, ancorché parziale, vanifica investimenti programmati per circa 670 milioni di euro da parte delle Società italiane e straniere operanti nella zona e induce una sicura perdita di capacità occupazionale valutata dall'ENI in circa 8.100 unità, tenuto conto delle ricadute su tutto l'indotto. Tali stime non tengono conto degli ulteriori effetti negativi conseguenti alla interruzione anche dell'attività di ricerca nella zona e, di riflesso, in altre aree potenzialmente petrolifere del Paese, sia in terraferma sia in mare.

L'immagine del Paese subisce danni consistenti poichè la vicenda «Alto Adriatico» ha rinforzato negli operatori del settore *upstream* il convincimento che in Italia non vi siano sufficienti garanzie di poter mettere in coltivazione i giacimenti scoperti dopo aver dispiegato ingenti e rischiosi investimenti per la ricerca.

Ne conseguirà, verosimilmente, un forte calo anche delle ricerche in Italia – già in atto registrabile – e, quindi, l'impossibilità di ricostituire le

riserve di idrocarburi in misura tale da compensare la produzione nazionale, riserve che hanno valore strategico per un Paese forte consumatore di energia.

La mancata produzione comporterà minori entrate per lo Stato, e per la stessa regione Veneto, derivanti dalle «royalties».

Per tutti questi motivi il progetto Alto Adriatico, come correttamente riportato nella stessa interrogazione, è stato recentemente inserito nella Delibera CIPE n. 121/2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 21 marzo 2001, supplemento ordinario n. 51, con la quale sono state individuate le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici per il Paese ai sensi della già citata «Legge-Obiettivo».

Per quanto concerne le preoccupazioni sollevate nell'interrogazione in esame relativamente agli effetti della coltivazione del gas sulla subsidenza della costa, certamente dettate dalla giusta volontà di tutelare un'area di indubbio, interesse quale è quella della laguna veneta, è necessario precisare che il fenomeno di subsidenza registrato per il Ravennate e in altre aree costiere della laguna veneta negli scorsi decenni non è in alcun modo imputabile all'attività petrolifera, ma, piuttosto, alla estrazione di acque superficiali per altri usi, che nulla ha a che vedere con l'estrazione di gas metano profondo e praticamente secco da giacimenti marini distanti non meno di 10 Km dalla costa.

Per valutare compiutamente gli attuali problemi del settore dell'*upstream* degli idrocarburi in Italia (ricerca e coltivazione di giacimenti) si è svolta, nel settembre 2001, una riunione interministeriale, con la partecipazione anche dei rappresentanti dell'Avvocatura generale dello Stato, della Regione Veneto e dell'Associazione Mineraria Italiana, nel corso della quale è stata presa in considerazione la preoccupante situazione di crisi in cui versa l'attività di ricerca di idrocarburi in Italia, derivante, fra le varie altre cause, anche dal blocco del progetto «Alto Adriatico». Nel corso dell'incontro in questione è stata espressa la necessità di esaminare tutte le possibili forme di rilancio del settore e, per quanto riguarda l'Alto Adriatico, l'opportunità di pervenire ad un più approfondito confronto fra le Amministrazioni interessate sulla base di certezze scientifiche, fermo restando che l'esigenza primaria di tutelare un patrimonio inestimabile come la laguna veneta debba prevalere su qualunque considerazione di carattere economico.

Progetto della Società Edison Gas per un terminale GNL e opere connesse.

L'impianto cui si fa riferimento nell'interrogazione in questione («grande piattaforma *off-shore* tra Chioggia e le foci del Po») è costituito da un terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) che la Società Edison Gas sta per costruire al largo della costa di Rovigo. Tale impianto è costituito da una sorta di molo attrezzato che consentirà l'at-

tracco e lo scarico delle navi metaniere. La piattaforma marina in calcestruzzo da posizionare a circa 17 km al largo di Porto di Levante sarà posata sul fondo marino, a circa 25-30 metri di profondità. La parte immersa fungerà da serbatoio di stoccaggio del GNL, mentre quella emersa ospiterà gli impianti di processo, le apparecchiature di controllo, gli alloggi per il personale, ecc.

La rigassificazione del GNL è realizzata mediante semplice riscaldamento del gas liquefatto e, pertanto, non avviene per esso alcuna lavorazione o trasformazione industriale.

Il gas viene poi trasportato fino alla costa (Porto Viro) attraverso una condotta sottomarina interrata (*sea line*) della lunghezza di 17 km, una condotta di spiaggiamento fino a Porto Viro, della lunghezza di 13 km.

È dunque evidente che tale progetto è cosa diversa dal progetto «Alto Adriatico».

L'impianto, ivi comprese le citate condotte per il trasferimento a terra del gas, ha ottenuto tutte le autorizzazioni previste dalle norme vigenti, in particolare la valutazione di impatto ambientale, prevista dalla legge 349/86 e la concessione rilasciata da questo Ministero secondo quanto previsto dalla legge 9/91 e dal regolamento di attuazione n. 420/94.

L'*iter* autorizzativo è durato più di due anni, con inizio nel marzo 1998 e conclusione il 7 luglio 2000 con l'emanazione del decreto di concessione. Parallelamente si è svolta la procedura di valutazione di impatto ambientale, iniziata il 25/9/1998 e conclusa il 30/12/1999.

Durante la procedura per il rilascio della concessione si sono espressi favorevolmente il Ministero dell'economia e delle finanze e i Ministeri dell'interno e dei trasporti e della navigazione. La Regione Veneto si è espressa favorevolmente, con delibera di giunta del 3/8/1999, imponendo alcune prescrizioni accettate dalla Società proponente.

Pertanto le paventate ripercussioni negative sull'ecosistema marino e sulle aree costiere non risultano sussistere. Anche per la popolazione in terraferma non è previsto alcun impatto, dato che l'impianto sarà a stento visibile dalla costa.

Per quanto concerne la pericolosità del terminale, si fa presente che esso è soggetto alle verifiche di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 334/99 e, in tale ambito, è stata condotta la prevista procedura di valutazione dei rischi della struttura, anche in relazione all'ubicazione dell'impianto. Tra l'altro, proprio per la sua ubicazione in mare, tale impianto non può costituire una fonte di rischio apprezzabile per gli insediamenti sulla costa.

Rispetto poi al collegamento con la politica di salvaguardia di Venezia e, in particolare con il fenomeno della subsidenza, si fa notare che un rischio di subsidenza connesso alla costruzione o all'esercizio del terminale stesso è al di fuori di ogni verosimile ipotesi.

Si precisa inoltre che la realizzazione dei terminali GNL è un'attività di rilevante interesse per il Paese, che è stata identificata con tale sia del DPEF 2001, sia nella citata delibera del CIPE che elenca espressamente il terminale in questione, insieme agli altri progetti di terminali GNL.

La costruzione di questi terminali di rigassificazione è, infatti, indispensabile sia per consentire la crescita dei consumi nazionali di gas, sia per permettere lo sviluppo di una offerta concorrenziale sul relativo mercato. Rispetto alle forniture via gasdotto i terminali di GNL consentono inoltre di evitare il vincolo con un unico Paese fornitore, dato che è possibile rifornirli mediante navi gasiere da una pluralità di soggetti, anche sul mercato libero.

Si segnala, infatti, che proprio per tali motivi il disegno di legge «collegato alla finanziaria», all'esame del Parlamento, introduce nuove disposizioni finalizzate ad incentivare la realizzazione di nuovi terminali mediante finanziamenti.

Si deve anche fare presente che il terminale GNL di Rovigo risulta del tutto inserito tra gli obiettivi industriali perseguiti anche a livello locale, poiché la Società Edison ha stipulato una serie di accordi con le autorità locali volti a favorire la realizzazione dell'opera.

Inoltre, con delibera del CIPE 8/3/2001, proprio in considerazione dell'importanza dell'opera ai fini dello sviluppo dell'area, su parere favorevole della Regione Veneto, il Ministero del tesoro è stato autorizzato a stipulare con la Edison Gas il contratto di programma per la realizzazione dell'opera, prevedendo un finanziamento di circa 69 milioni di euro rispetto all'investimento totale pari a 456 milioni di euro. L'impiego di personale incrementale è previsto a regime in 50 addetti diretti e 70 indiretti, mentre l'indotto occupazionale è stimato in circa 260 unità nella fase di realizzazione e circa 100 unità nel prosieguo.

Infine, in linea con quanto stabilito in sede comunitaria, il terminale GNL della Edison Gas è stato inserito nella lista dei progetti d'interesse comunitario ai sensi dell'articolo 87.3.b del trattato CE, in seguito ad una serie di decisioni del Parlamento dell'U.E. e del Consiglio Europeo (decisione 16/11/2000 della *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* n. 305/00, p. 22).

Metanodotto «Porto Viro-Cavarzere Minerbio» (Soc. Edison Gas)

Nell'interrogazione di che trattasi vengono citati due differenti gasdotti, ma, in effetti, occorre fare riferimento unicamente al metanodotto programmato dalla Società Edison Gas per il trasporto sulla terraferma del GNL rigassificato di cui si è detto al punto precedente.

È, infatti, prevista la costruzione, da parte di detta Società, del metanodotto «Porto Viro-Cavarzere-Minerbio» per il collegamento del terminale GNL con la rete nazionale dei gasdotti, che avviene presso il nodo strategico di Minerbio (Bologna), di proprietà della Snam Rete Gas. A partire da tale nodo il gas sarà destinato al consumo civile e industriale del basso Veneto e dell'Emilia Romagna. Nei pressi di Cavarzere è prevista una stazione di riduzione e misura. Da valutazioni fluidodinamiche si è, infatti, constatato che la rete nazionale esistente non è in grado di tra-

sportare i quantitativi aggiuntivi di metano, rispetto alle importazioni nazionali già in essere, rigassificati dal terminale GNL, per cui si è ravvisata la necessità di costruire un nuovo metanodotto.

Il costo dell'opera è previsto in circa 200 milioni di euro.

Il tracciato del metanodotto ha una lunghezza totale di 94,2 Km (di cui 11 Km nel tratto Porto Viro-Cavarzere e 83,2 km nel tratto Cavarzere-Minerbio) e si sviluppa all'interno dei territori delle province di Rovigo, Venezia, Ferrara e Bologna. Il metanodotto sarà posto in opera completamente interrato (con profondità di interramento non inferiore a 90 cm.) e l'opera sarà completata con stazioni di telecontrollo e di raccolta dati con ritrasmissione ed elaborazione degli stessi presso le sedi della Società proponente.

Il tracciato è stato studiato, unitamente all'operatore Snam Rete Gas, adottando criteri volti alla massima riduzione della lunghezza dell'opera, alla esclusione delle zone di sviluppo urbanistico esistenti o previste dai Piani Regolatori dei Comuni attraversati, al mantenimento delle distanze di sicurezza dai centri abitati e dalle aree industriali, all'esclusione delle zone di interesse paesaggistico, alla minimizzazione degli attraversamenti dei corsi d'acqua e della rete stradale, alla esclusione di brusche deviazioni della direttrice del tracciato per non incorrere in possibili fenomeni di sollecitazioni meccaniche sulla tubazione, alla massima riduzione di ogni interferenza con l'ambiente circostante.

Per la realizzazione del metanodotto in questione è stata presentata al Ministero delle attività produttive, in data 7/9/2001, domanda per la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 164/2000 sull'apertura del mercato del gas. Tale domanda è attualmente in fase di istruttoria che verrà condotta tenendo conto delle opposizioni presentate dai vari soggetti interessati, sulla base della specifica normativa vigente in materia.

Risulta inoltre che la Società proponente ha già elaborato lo Studio di impatto ambientale che presenterà nei prossimi giorni, per la necessaria procedura di VIA, al competente Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché alle due Regioni interessate ed al Ministero per i beni e le attività culturali. Risulta altresì che, su richiesta della Società, lo stesso Ministero dell'ambiente potrebbe designare degli osservatori che affiancherebbero la Società nel prosieguo della procedura valutativa.

Anche tale opera, così come il terminale GNL, è stata identificata quale opera di rilevante interesse per il Paese ai sensi della «Legge-obiettivo» e, quindi, inserita nell'elenco di cui alla già citata delibera del CIPE, quale intervento di potenziamento delle Rete Nazionale dei Gasdotti che è stata già individuata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22/12/2000 in applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 164/2000. Su richiesta della Società, l'opera in questione sarà inclusa tra i gasdotti nazionali in occasione del prossimo aggiornamento delle Rete Nazionale dei Gasdotti. Il decreto di aggiornamento è in corso di emanazione da parte del Ministero delle attività produttive.

È evidente, infine, che anche per tale opera non può esservi alcuna connessione con i temuti fenomeni di subsidenza 2 carico di Venezia e dell'area veneta.

Conclusioni

Sulla base di tutto quanto sopra riportato e con riferimento agli specifici quesiti posti con l'interrogazione in oggetto si può, pertanto, concludere affermando che non si ritiene né possibile nell'attuale stadio di avanzamento delle procedure approvative ed autorizzative, né opportuno ai fini di una accorta politica di approvvigionamento energetico del Paese cancellare i progetti di infrastrutture energetiche strategiche relative al terminale GNL ed all'opera ad esso strettamente e funzionalmente connessa, quale è il metanodotto di collegamento con il nodo di Minerbio della Rete Nazionale dei Gasdotti. Dette infrastrutture non provocano certamente fenomeni di subsidenza né determinano ripercussioni ambientali incompatibili con le giuste esigenze di tutela di un territorio e di un ambiente di così alto pregio quale è certamente quello di Venezia e della laguna veneta.

Per quanto riguarda il progetto di sviluppo e di coltivazione dei giacimenti di gas già scoperti nell'area marina denominata «Alto Adriatico», ancorché facente parte di programmi di lavori relativi a concessioni di coltivazione già a suo tempo conferite con decreti ministeriali all'ENI e ad altre Società, si ritiene auspicabile una ulteriore valutazione, che dovrebbe tuttavia essere condotta dalle Amministrazioni interessate sulla base di elementi e dati di carattere scientifico, con l'intento di verificare l'effettiva prevedibile influenza delle coltivazioni di gas sulla subsidenza della zona costiera, tenuto anche conto della eventuale possibilità di impiegare nuove tecnologie e di mettere a punto modalità di controllo ancora più raffinate rispetto a quelle disponibili all'epoca della presentazione del progetto.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

VALDUCCI

(28 maggio 2002)

VALDITARA, BEVILACQUA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che con decreto ministeriale n.334 del 24 novembre 1994, è stata istituita la classe di concorso A/075 – Stenografia e Dattilografia – le cui discipline sono impartite negli Istituti tecnici statali a indirizzo amministrativo, turistico e perito industriale corrispondente in lingue estere;

che negli allegati alle norme sulla formazione delle commissioni d'esame di Stato conclusivi dei corsi d'istruzione secondaria superiore, dell'anno scolastico 2000 – 2001, non è stato inserito il codice materia corrispondente alla classe di concorso A/075;

che nel corso della passata legislatura è stata presentata alla Camera dei deputati analogo interrogazione (4-34458), relativa al professor Rosario Leone, docente con contratto a tempo indeterminato, titolare di cattedra per la classe di concorso – A/075 –, con sede di servizio presso l'istituto tecnico commerciale statale «Vittorio Emanuele II» di Bergamo;

che nel citato atto di sindacato ispettivo è stato fatto presente che, in data 25 gennaio 2001, il docente ha presentato la scheda di partecipazione alle Commissioni degli esami di Stato – mod. ES-1 – conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2000-2001;

che il programma SIMPI (sistema informatico del Ministero dell'istruzione) non consente l'inserimento del codice materia M344 e la classe di concorso A/075, dichiarandola non esprimibile;

che è diritto – dovere dei docenti, appartenenti alla classe di concorso A/075, partecipare alla nomina di Presidente – Commissario agli esami di Stato;

che ad oggi, non è ancora stato predisposto il codice materia corrispondente alla classe di concorso A/075,

gli interroganti chiedono di sapere quali immediati, urgenti provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per predisporre l'inserimento del codice di materia corrispondente alla classe di concorso di cui in premessa, al fine di evitare che tale mancanza possa recare ulteriore, grave pregiudizio ai docenti, ledendo il dovere – diritto di questi di partecipare alla nomina di Presidente – Commissario agli esami di Stato.

(4-01200)

(22 gennaio 2002)

RISPOSTA. – Si fa riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, concernente la possibilità che nelle commissioni di esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore partecipino anche i docenti della classe di concorso 75/A (dattilografia, stenografia, trattamento testi e dati).

Al riguardo, si fa presente che, a seguito delle modifiche introdotte in materia dalla legge finanziaria 2002 (legge 28 febbraio 2001, n. 448, articolo 22, comma 7), le commissioni esaminatrici in argomento, per le scuole statali e paritarie, sono composte dagli insegnanti delle materie oggetto di esame appartenenti alla classe del candidato; per le scuole legalmente riconosciute e paritarie, le commissioni stesse sono composte da commissari interni designati dai consigli di classe di tali scuole in numero pari a quello dei componenti esterni, individuati tra i docenti delle classi terminali delle scuole statali o paritarie a cui le classi delle scuole legalmente riconosciute o paritarie siano state preventivamente abbinate.

Nella circolare ministeriale n. 23 del 28 febbraio 2002, relativa ai criteri e modalità per la formazione delle commissioni esaminatrici di cui trattasi, è stato poi precisato, tra l'altro, che anche i docenti in compre-

senza possono essere designati a svolgere le funzioni di commissario dai rispettivi consigli di classe. Detta precisazione ha rilievo, in particolare, per la formazione delle commissioni esaminatrici negli istituti professionali in quanto nelle classi post-qualifica degli stessi istituti la compresenza è prevista dai programmi approvati con decreto ministeriale del 15 aprile 1994 per l'utilizzo del foglio elettronico, eccetera.

Pertanto, in base al sopra esposto quadro normativo hanno possibilità di essere designati soltanto gli insegnanti delle classi terminali, compresi quelli in compresenza nelle classi stesse come precedentemente precisato. A tal fine non ha più rilevanza il riferimento alla classe di concorso in considerazione del mutato quadro normativo.

Per quanto si riferisce, poi, ai presidenti di commissione, la suddetta stabilisce che il dirigente regionale competente nomina per ogni sede di esame un presidente scelto tra il personale dirigente e docente delle scuole secondarie superiori. La individuazione del presidente deve essere effettuata secondo l'ordine di precedenza indicato all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 21 del 28 febbraio 2002; in tale ordine di precedenza figurano all'ultimo posto i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore con almeno 10 anni di servizio di ruolo. Ne consegue che anche gli insegnanti di stenografia e dattilografa possono essere nominati in qualità di presidente purché abbiano i requisiti prescritti.

Coerentemente con quanto sopra, ai fini della acquisizione delle domande in qualità di presidente di commissione, la classe di concorso è ininfluenza e non viene richiesta dal sistema informatico.

Per quanto attiene, in particolare, al professor Rosario Leone, menzionato nella interrogazione, le possibilità di nomina del medesimo in qualità di presidente sono legate alla categoria cui appartiene l'interessato, in base ai propri titoli, nell'ambito delle categorie che il sopra citato decreto ministeriale n. 21 del 2002 indica, come già detto, in ordine di precedenza.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

APREA

(3 maggio 2002)

VALDITARA, ZAPPACOSTA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che è stato emanato il bando di concorso dell'università dell'Aquila, facoltà di scienze motorie, per l'affidamento di insegnamenti da coprire mediante contratto di diritto privato riservato a personale docente ex ISEF per l'anno accademico 2000-2001;

che per l'anno accademico 2001-2002 è stato emanato il bando di concorso dell'università dell'Aquila, facoltà di scienze motorie, per l'affidamento di insegnamenti da coprire mediante contratto di diritto privato

riservato al personale docente ex ISEF, sede dell'Aquila, in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 5 del decreto legislativo n. 178 del 1998;

che il decreto citato, recante «Trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127», all'articolo 5 stabilisce che il personale tecnico e amministrativo in servizio presso un ISEF, alla data di entrata in vigore della citata legge n. 127 del 1997 («Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo») e per il quale non sia cessato il rapporto di lavoro con il medesimo istituto, trasformato in facoltà o corso di laurea e di diploma a seguito di convenzione con un'università, è trasferito a domanda presso la stessa, mantenendo le stesse funzioni didattiche ed il trattamento economico complessivo in godimento, tenuto conto dell'organizzazione didattica e scientifica prevista dal nuovo ordinamento;

che la normativa vigente non sembra, pertanto, vietare ai docenti ex ISEF, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo citato, di poter far domanda per l'insegnamento in qualsiasi facoltà di scienze motorie istituita sul territorio nazionale;

che l'università dell'Aquila, facoltà di scienze motorie, nel bando 2001-2002 ha invece ammesso alla presentazione delle domande esclusivamente il personale docente ex ISEF, sede dell'Aquila, mentre per l'anno accademico 2000-2001 non lo aveva previsto, riservando la domanda al personale docente ex ISEF, come prescrive la normativa vigente,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano le ragioni per le quali l'università degli studi dell'Aquila, facoltà di scienze motorie, abbia pubblicato un bando di concorso riservato soltanto al personale docente ex ISEF, sede dell'Aquila, per l'anno accademico 2001-2002, mentre la stessa cosa non è stata prevista per il precedente anno accademico;

se risulti che altre Università italiane, con facoltà di scienze motorie, hanno emesso bandi analoghi per gli incarichi di docenza ex ISEF per l'anno accademico 2001-2002;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che il bando di cui in premessa, e le disposizioni in esso contenute, siano da considerarsi palesemente discriminatori nei confronti del personale docente ex ISEF che ha prestato servizio in altre sedi d'Italia;

se non ritenga, infine, di poter valutare l'opportunità di disporre la riapertura dei termini del concorso da parte dell'università dell'Aquila, per gli incarichi riservati al personale docente ex ISEF per l'anno accademico 2001-2002, eliminando la clausola discriminatoria e in contrasto con la normativa vigente, che ammette alla partecipazione solo il personale ex ISEF della sede dell'Aquila.

(4-00980)

(28 novembre 2002)

RISPOSTA. – Il Rettore dell'Università degli studi dell'Aquila ha comunicato che anche il bando precedente a quello relativo all'anno accademico 2001-2002 prevedeva che la presentazione delle domande dei docenti non universitari in servizio presso l'ISEF per il mantenimento delle funzioni didattiche presso i corsi di laurea in scienze motorie fosse riservata ai docenti ex ISEF dell'Aquila, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178.

La preferenza nei confronti degli ex docenti ISEF dell'Aquila è stata prevista dalla convenzione stipulata tra l'ateneo e l'ISEF, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del sopracitato decreto legislativo n. 178 del 1998 che contempla l'impegno dell'Università per la utilizzazione dei docenti in questione limitatamente a quelli che abbiano svolto il prescritto triennio di insegnamento presso la sede aquilana dello stesso istituto.

Analoghe convenzioni sono state stipulate tra le università di Cagliari, di Cassino e di Foggia e gli ISEF di quelle città, sedi distaccate dell'istituto dell'Aquila, ai fini della utilizzazione dei docenti non universitari.

Si fa, inoltre, presente che l'Ateneo interessato ha rappresentato che dopo aver garantito, ai sensi dell'articolo 5 del più volte citato decreto legislativo n. 178 del 1998, la continuità didattica ai docenti ex ISEF dell'Aquila negli anni in questione, ha provveduto ad emanare altro avviso pubblico per l'affidamento, mediante contratto di diritto privato, degli insegnamenti vacanti, accordando sicura priorità ad eventuali domande presentate da docenti ex ISEF provenienti da altre sedi.

Nella rilevata situazione, questo Ministero non ritiene di dover sollevare obiezioni in merito alle procedure poste in essere dall'università dell'Aquila.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

CALDORO

(31 maggio 2002)

VERALDI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che l'articolo 136, commi 1 e 2, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 – la legge finanziaria per il 2001, approvata dalla maggioranza di centrosinistra – aveva previsto che al fine di realizzare politiche di coesione fra le diverse aree del Paese, con riguardo ai servizi aerei di linea, il Ministro dei trasporti e della navigazione disponesse con proprio decreto l'imposizione di oneri di pubblico servizio nelle regioni dell'obiettivo 1 (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna), provvedendo altresì a costituire le condizioni necessarie a determinare una effettiva riduzione delle tariffe dei servizi aerei di linea nelle predette regioni;

che la legge finanziaria per il 2002 – legge 28 dicembre 2001, n. 448 – ha previsto che per il completamento degli interventi per la comunità territoriale con la Sicilia siano assegnate alla regione, per l'anno

2002, risorse finanziarie per complessivi 51.645.689,91 di euro (articolo 52, comma 34);

che, quanto alla regione Calabria, la stessa legge finanziaria per il 2002 ha opportunamente previsto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti disponga con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico ai servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale di Crotone e i principali aeroporti nazionali (articolo 52, comma 35), ma ha trascurato di ricomprendere in tale intervento normativo gli altri due rilevanti scali aeroportuali regionali di preminente interesse economico, turistico e commerciale: gli aeroporti di Lamezia Terme e di Reggio Calabria;

che lo scorso 21 dicembre – in sede di approvazione al Senato, in seconda lettura, della legge finanziaria per il 2002 – il Governo ha accolto un Ordine del Giorno (G44) che impegnava il Governo stesso a prevedere, in conformità alla disposizioni di cui all'articolo 4 del Regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, l'estensione dell'imposizione degli oneri di servizio pubblico anche agli scali aeroportuali di Lamezia Terme e di Reggio Calabria,

si chiede di sapere se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti intenda adempiere con la necessaria sollecitudine all'impegno assunto con il citato Ordine del Giorno, prevedendo a tal fine che il decreto per il quale si impone l'emanazione entro il prossimo mese di febbraio contenga la richiesta imposizione degli oneri di servizio pubblico anche ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali di Lamezia Terme e Reggio Calabria e i principali aeroporti internazionali, provvedendo anche a definire i contenuti di tali oneri in relazione alle tipologie e ai livelli tariffari, avendo particolare riguardo all'esigenza, fortemente avvertita dalla popolazione e dagli operatori economici, di disporre finalmente di tariffe sostenibili e di un servizio al livello della media nazionale.

(4-01381)

(6 febbraio 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione in oggetto concernente la richiesta di estendere l'imposizione degli oneri di servizio pubblico anche per gli aeroporti di Reggio Calabria e Lamezia Terme, come è stato già previsto per lo scalo di Crotone, si deve far presente che si deve porre particolare attenzione all'opportunità di imporre gli oneri di servizio pubblico su rotte per le quali già esistono servizi aerei svolti in conformità al principio generale della liberalizzazione e dell'apertura del mercato.

Il Regolamento CEE n. 2408/92, articolo 4, consente ad uno Stato membro la facoltà di «imporre onere di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati verso un aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo all'interno del suo territorio o una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto regionale nel suo territorio, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico della regione in cui si trova l'aeroporto stesso».

L'applicazione non conforme di tale principio potrebbe produrre aspetti negativi su aeroporti dove esiste la libera concorrenza dei vettori aerei, in quanto da un regime di concorrenza si passerebbe ad un regime di monopolio mentre è auspicabile che il principio di cui sopra venga applicato in termini coerenti con le norme comunitarie.

Si sta valutando la possibilità, tra l'altro, di proporre l'erogazione di contributi a particolari categorie di utenti con il vantaggio di sostenere i vettori senza alterare la concorrenza tra le compagnie aeree. È importante tuttavia rammentare che l'articolo 136 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 prevede l'istituzione di oneri di servizio pubblico nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 1269 del 1999.

La legge sopracitata non contiene tuttavia la previsione della necessaria copertura finanziaria che dovrà quindi, di volta in volta, essere reperita.

Gli aeroporti calabresi sono ricompresi in detta elencazione ma la legge 28 dicembre 2001, n. 448, che specifica gli aeroporti oggetto dell'imposizione degli oneri in parola per l'anno 2002, indica, tra gli aeroporti calabresi, solo lo scalo di Crotona.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

SOSPITI

(23 maggio 2002)
